MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021

683.

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni Riunite (I e IV)	Pag.	3
Commissioni Riunite (I e V)	»	4
Commissioni Riunite (VIII e X)	»	5
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
Interni (I)	»	21
Giustizia (II)	»	32
Affari esteri e comunitari (III)	»	40
Difesa (IV)	»	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	47
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	52
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	55
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	57
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	59
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	60
Affari sociali (XII)	»	61
Agricoltura (XIII)	»	63
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	67

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE		
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA-	_	
NIERE	Pag.	75
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica .	»	76
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario		
E FINANZIARIO	»	77
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del		
disastro della nave «Moby Prince»	»	78
INDICE CENEDALE	D	20
INDICE GENERALE	rag.	80

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 ottobre 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione polizia locale (APL) e dell'Associazione italiana polizia ambientale (AIPA), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo, C. 1670 Maurizio Cattoi e C. 2106 Alberto Manca, recanti Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.25.

3

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

UFFICIO	DI PR	ESIDENZA	INTEGRATO	DAI	RAPPR	ESENTA	NTI I	DEI (GRUPI	PΙ	 	 4
AVVERTE	ENZA										 	 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 ottobre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale.

C. 1356 Pella, C. 2071 Silvestroni e C. 2240 Ciaburro.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con	
osservazioni)	5
AVVERTENZA	10
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalle Commissioni)	11
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Vianello)	16

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza della presidente della X Commissione Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.

Silvia FREGOLENT (IV), relatrice per l'VIII Commissione, presenta, anche a nome del collega Zardini, relatore per la X Commissione, una proposta di parere favorevole con osservazioni già trasmessa informalmente ai colleghi, nella quale i relatori

hanno inteso prendere atto delle osservazioni avanzate nel corso delle audizioni nonché delle richieste delle varie forze politiche e dei rilievi della Conferenza unificata (vedi allegato 1). Auspica che nella giornata di oggi si possa procedere al voto, anche per porre fine al ritardo determinatosi a seguito della tardiva espressione della Conferenza e degli impegni della Commissione Ambiente, connessi alla conversione del decreto-legge 121.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del deputato Giovanni Vianello del gruppo Misto (vedi allegato 2).

Generoso MARAIA (M5S) nel condividere le considerazioni della relatrice con riguardo al ritardo che si è determinato, osserva che nella riunione di maggioranza che si è tenuta lo scorso giovedì al fine di acquisire le indicazioni dei gruppi per integrare la bozza di parere trasmessa informalmente dai relatori, il proprio gruppo aveva proposto quattro osservazioni, a suo giudizio di buon senso, che tuttavia non

ravvede nella proposta di parere presentata. Il proprio gruppo si esprimerebbe a favore della proposta di parere, che rappresenta senz'altro una prima opportuna mediazione, a condizione però che vengano inserite le osservazioni proposte nel corso della riunione di maggioranza.

Giovanni VIANELLO (MISTO) chiede se l'assenza del Governo alla seduta odierna sia ostativa alla prosecuzione dell'esame e alla votazione sulla proposta di parere.

Martina NARDI, *presidente*, replicando al deputato Vianello, avverte che la presenza del Governo, in tale sede, non è obbligatoria e che le Commissioni hanno piena facoltà di proseguire i lavori.

Giovanni VIANELLO (MISTO) osserva, preliminarmente, che i relatori, nella proposta di parere, hanno accolto quanto da lui segnalato nella scorsa seduta in merito al testo dell'articolo 5, comma 3, lettera f), dello schema che, da subito, ha ritenuto essere un errore materiale e, comunque, un'incongruenza. Avrebbe tuttavia preferito che il Governo fosse presente alla seduta per spiegare meglio quali siano state le effettive ragioni che lo hanno determinato a formulare la norma in quel modo. È peraltro, critico sul fatto che i relatori abbiano ritenuto di segnalare quanto sopra solo sotto forma di osservazione e non di condizione in quanto, qualora il Governo non dovesse accoglierla, l'attuale formulazione della norma, a suo giudizio, creerà notevoli difficoltà interpretative.

Ritiene comunque errato il modo in cui lo schema dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/904 che viene recepita in un'ottica che tradisce le finalità di quest'ultima. Osserva, infatti, che questa, come riportato nel considerando 2 della stessa direttiva, promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso, con l'obiettivo primario di ridurre, a monte, la quantità di rifiuti plastici prodotti, preservando il valore dei prodotti e dei materiali il più a lungo, riducendo al contempo la pressione su ri-

sorse preziose e sull'ambiente. Rimarca, invece, che, diversamente da quanto si prefigge la direttiva, le disposizioni in esame, che puntano piuttosto sulla bioplastica, sembrano avere come obiettivo prioritario la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero, il recupero di altro tipo (e secondariamente il recupero energetico) e, infine, lo smaltimento. Inoltre ritiene che, in particolare, lo schema promuove anche, indebitamente, la produzione in favore del riciclo-recupero dei materiali non ammessi dalla direttiva ma presenti nel recepimento italiano mentre gli scopi della direttiva sono ben diversi. Sottolinea quindi che ciò rappresenta un'inosservanza di singole e limitate norme europee e quindi il mancato rispetto della gerarchia di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 (trasposto dall'articolo 179, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) che pone come prima finalità la riduzione della produzione di rifiuti.

Fa inoltre presente che lo schema all'esame agevola una pericolosa deriva (dal punto di vista ambientale) verso lo smaltimento di materiali soggetti ad un compostaggio o ad una digestione anaerobica non sempre possibile nei tempi previsti nei vari cicli di trattamento degli impianti di aerobico o anaerobico presenti in Italia, con la conseguente produzione di scarti avviati all'incenerimento. A tal proposito invita a riflettere su cosa potrà accadere quando verranno avviati a compostaggio materiali bioplastici non flessibili in considerazione di cosa già oggi avviene con il compostaggio di bioplastiche flessibili, ad esempio i sacchetti per la spesa, che non riesce completamente e lascia residui.

Si dice quindi convinto che se la normativa esaminata non viene rivista e corretta provocherà, a parte il rischio di seri danni ambientali che potrebbero derivare dalla legittimazione di alcune delle pratiche contemplate nello schema di decreto legislativo, una probabile procedura d'infrazione da parte della Commissione europea. Osserva, inoltre, che non ci sono scusanti legate alla tempistica perché il nostro Paese ha avuto ben due anni di tempo per adeguare la normativa in materia.

Si sofferma, poi, su una serie di interventi contenuti nella normativa proposta che sono estranei alla direttiva in oggetto, se non direttamente in contraddizione con essa. Ad esempio ricorda le deroghe previste dall'articolo 5 dello schema in esame. che, dopo avere ribadito il divieto d'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso appositamente elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile sottrae al divieto, in taluni casi, i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, con certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995 e con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e (dal 1° gennaio 2024) superiori almeno al 60 per cento. Segnala altresì quanto recato nell'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo che estende il concetto di plastica, diversamente da quanto previsto all'articolo 3, n. 1, della direttiva (UE) 2019/904, per escluderli dalla definizione di plastica altrimenti soggetta a limitazioni normative, materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti. Evidenzia che tale errato recepimento della normativa europea comporterà gravi conseguenze non solo in termini ambientali ma anche direttamente sulle tasche dei cittadini che si ritroveranno a pagare una tariffa sui rifiuti in aumento.

Martina NARDI, *presidente*, invita il deputato Vianello a contenere il suo intervento in quanto, essendo prevista la ripresa dei lavori dell'Assemblea a breve, il tempo a disposizione per il prosieguo dei lavori delle Commissioni è ristretto.

Giovanni VIANELLO (MISTO) assicurando che concluderà il suo intervento a breve, ribadisce che il sistema previsto nello schema all'esame induce l'avviamento di una grande mole di quel materiale a smaltimento creando i presupposti per aumentare le difficoltà del trattamento dei materiali organici in tutto il Paese. Rileva, infine, che si deve ritenere vulnerato anche il principio della graduale restrizione all'immissione che non può considerarsi rispettato semplicemente con l'innalzamento della soglia percentuale della materia prima rinnovabile a far data dal 1° gennaio 2024, non essendo prevista alcuna disciplina specifica per il periodo successivo.

Per tali motivi ritiene che il Governo con lo schema all'esame abbia disatteso non solo la direttiva ma anche i limiti della legge di delegazione che ha stabilito precisi criteri di delega per l'attuazione di quest'ultima. Ringraziando i relatori per il loro impegno ritiene tuttavia che questo non è stato sufficiente, al di là delle oggettive difficoltà legate alle differenti posizioni di una maggioranza così variegata, per superare tutte le evidenti contraddizioni dello schema di decreto legislativo che, osserva, è stato mal scritto forse non inconsapevolmente. Conclude, quindi, preannunciando il suo voto contrario alla proposta di parere dei relatori e raccomandando l'approvazione della proposta di parere alternativa da lui presentata alle Commissioni riunite.

Rachele SILVESTRI (FDI) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori. Nella consapevolezza che con il recepimento della direttiva europea il Paese sta facendo un passo in avanti verso gli obiettivi ambientali e valutando favorevolmente alcune osservazioni contenute nella proposta di parere dei relatori che considera senz'altro positive, ritiene la proposta di parere ancora insufficiente soprattutto con riguardo al settore industriale. Sottolinea infatti che il nostro Paese non permette un percorso veloce di transizione delle imprese, che quindi bisogna aiutare a trasformarsi, affinché siano raggiunti gli obiettivi fissati in sede europea. Richiama, al riguardo, il percorso adottato in altri Paesi europei, come ad esempio la Francia, che ha messo in atto azioni coraggiose, come quella di vietare gli imballaggi in plastica per la frutta e verdura.

Chiara BRAGA (PD) dichiara il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere presentata dai relatori, che ringrazia per aver dimostrato attenzione non solo al confronto tra i gruppi politici ma anche verso le richieste avanzate nel corso delle audizioni. Giudica importante che le Commissioni esprimano un parere che sia di stimolo al Governo, di cui stigmatizza l'assenza, essendo quello in esame un atto di grande rilevanza e con un alto livello di tecnicismo. Dispiace che nella proposta di parere non sia stata accolta una osservazione relativa al tema dell'esaurimento delle scorte, oggetto della discussione svolta all'interno della maggioranza. Il proprio gruppo paventava, infatti, il rischio di una forte importazione all'estero di prodotti in plastica, ma è stato opposto dai relatori il divieto di importazione già vigente dal mese di luglio. Pur potendo a suo avviso precisare con maggiore chiarezza tale tema, l'osservazione contenuta nella proposta di parere le appare ragionevole ed equilibrata. Ritiene pertanto che si possa votare la proposta di parere pur in assenza del rappresentante del Governo.

Generoso MARAIA (M5S) prendendo atto che le Commissioni stanno andando verso il voto, malgrado l'assenza del rappresentante del Governo, tiene a sottolineare che l'azione legislativa spesso manca di coraggio e sembra essere una disputa metafisica piuttosto che un percorso logico volto a raggiungere obiettivi concreti.

Tiene quindi a precisare il tenore delle osservazioni di cui aveva chiesto l'inserimento nel corso della riunione di maggioranza. In particolare, l'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, interviene sulla definizione di plastica monouso. Mentre a suo giudizio è del tutto evidente che la plastica monouso è quel tipo di plastica che si può usare una sola volta, nella proposta di parere si chiede al Governo di valutare una definizione che lega il concetto di monouso ai contenitori per alimenti secchi o stagionati ovvero venduti freddi, che richiedono una ulteriore preparazione. Su tale aspetto il proprio gruppo è convintamente contrario nel merito, dal momento che il principio ispiratore della direttiva che si intende recepire è quello della riduzione dei prodotti in plastica e segnatamente dei prodotti in plastica monouso.

All'articolo 4 si chiede al Governo di valutare l'opportunità di incrementare le risorse destinate al credito di imposta, facendo diventare la plastica riciclata un elemento positivo per il nostro Paese. Come tutti hanno modo di constatare, sui contenitori in plastica c'è la scritta « riciclabile » e non certo « riciclata », non esistendo una vera tracciabilità per tali prodotti.

Richiama inoltre quanto già osservato dal collega Vianello, in merito al contenuto dell'articolo 5, comma 3, lettera *f*), scritto erroneamente.

All'articolo 6, la proposta di parere chiede di introdurre una disposizione che consenta l'esaurimento delle scorte per i prodotti non conformi. Al riguardo il proprio gruppo aveva semplicemente chiesto che fosse introdotto un termine temporale entro il quale consentire l'esaurimento delle scorte. Con riferimento alla possibilità di esaurire le scorte qualora possa essere dimostrata l'immissione sul mercato, fa presente che non esiste alcun obbligo di comunicazione con riguardo all'immissione sul mercato e che quindi si sta chiedendo ai produttori di ottemperare ad un obbligo cui non possono adempiere. Trattandosi oltretutto di prodotti in plastica non conformi, a suo giudizio si configura una vera e propria sanatoria dei prodotti in plastica più dannosi.

In ultimo proprio la richiesta che le Commissioni avanzano al Governo con riguardo all'articolo 8, sub lettera m) della proposta di parere, dimostra che non esiste ancora un obbligo per i produttori di dichiarare il quantitativo di plastica immesso, rendendo quindi difficile dimostrare la presenza in magazzino. Il proprio gruppo ha avanzato la richiesta che l'obbligo di comunicazione permetta di tracciare non solo la plastica intercettata attraverso i sistemi di raccolta, come chiesto nella proposta di parere, ma che si configuri come un obbligo di comunicazione dell'immesso al consumo, per poter tracciare anche la plastica dispersa nell'ambiente.

Chiede pertanto ai relatori di poter accogliere nella proposta di parere queste piccole ma significative modifiche.

Giovanni VIANELLO (MISTO) invita i relatori a prendere in seria considerazione le osservazioni esposte in seduta dai rappresentanti dei gruppi Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, auspicando il loro accoglimento.

Silvia FREGOLENT (IV), relatrice per la VIII Commissione, nel ringraziare i colleghi per il contributo apportato nel corso del dibattito, tiene a ringraziare la collega Braga per aver rinunciato all'inserimento, anche solo nella premessa, dell'osservazione relativa all'immissione sul mercato, essendo già vigente dal mese di luglio il divieto da lei chiamato. Al collega Maraia fa presente che sono state considerate le osservazioni di tutti i gruppi, ma sono state accolte solo quelle considerate condivisibili. Ciascun gruppo è libero di valutare se quelli rappresentati costituiscono elementi indispensabili per un voto favorevole. La logica che ha informato la proposta di parere è quella di permettere al Paese di fare un passo in avanti in questo settore delicato, senza tuttavia mortificare il comparto delle imprese della plastica, nel quale l'Italia è leader. Al collega Vianello fa presente che la sua richiesta di modificare il contenuto di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), è stata accolta nella proposta di parere, in cui è presente una formulazione molto chiara. Proprio lui richiamava quale elemento di alta politica la decisione dell'introduzione nel Paese dei sacchetti di plastica riciclabili: al riguardo rammenta che l'Italia fu allora minacciata di una procedura di infrazione, ma che oggi quella decisione viene considerata come un primo passo verso la rivoluzione verde. Auspica che, al pari di quanto accaduto in quella circostanza, le innovazioni italiane possano essere accolte dagli altri Paesi come modello.

Ritiene in conclusione che il parere rappresenti un equilibrato punto di mediazione e che siano maturi i tempi per procedere alla votazione.

Alberto ZOLEZZI (M5S) in relazione all'intervento fatto dal collega Maraia, sot-

tolinea la responsabilità del legislatore di approvare disposizioni che vadano nella giusta direzione. Ritiene che perlomeno l'obbligo di comunicazione dell'immesso al consumo possa rappresentare una giusta richiesta che permette di comprendere l'entità dei rifiuti raccolti e quindi di quelli dispersi. Chiede pertanto ai relatori di procedere ad una ulteriore verifica, seppur l'assenza del rappresentante del Governo rappresenti un importante limite.

Silvia FREGOLENT (IV), relatrice per la VIII Commissione, ritiene di aver già risposto nel merito a tutte le questioni poste nel dibattito chiede pertanto che si proceda con la votazione.

Giovanni VIANELLO (MISTO) rileva che di alta politica si può parlare quando le sue deliberazioni vanno nella direzione di agevolare prodotti realmente innovativi. Crede quindi che nel momento in cui l'Unione europea invita gli Stati membri, e quindi anche l'Italia, a non utilizzare contenitori monouso vuol dire, molto più che implicitamente, che si devono utilizzare prodotti idonei al riutilizzo, anche per un'evidente questione legata alla corretta gestione dei rifiuti e per l'osservanza del cosiddetto principio della gerarchia dei rifiuti. In tal senso, sottolinea, è necessario il massimo impegno per centrare gli obiettivi prefissati in materia ed evitare che parte dei materiali in questione venga disperso nell'ambiente. Conferma quindi il suo già preannunciato voto contrario sulla proposta di parere dei relatori.

Sara MORETTO (IV) esprime il convincimento che tra i doveri della politica vi sia quello di dover decidere in tempo utile. In tal senso rammenta che il termine per l'espressione del parere delle Commissioni è già scaduto da tempo e che, visto che il termine per l'esercizio della delega è in scadenza, ogni ulteriore rinvio potrebbe significare che quanto il Parlamento indicherà al Governo potrebbe non essere accolto per mancanza oggettiva di tempo a disposizione. Crede inoltre che vada riconosciuto che i relatori sono giunti ad una

complicata ma positiva sintesi politica in una materia come l'ambiente, cara a tutte le forze politiche, nessuna esclusa, che viene tuttavia declinata con differenti sfumature e sensibilità. In tal senso invita a considerare che tale materia va vista nel contesto generale delle esigenze del Paese che chiede vengano conciliate anche le necessità delle filiere produttive nel quadro di un accompagnamento delle imprese e degli operatori economici verso una giusta ed efficace transizione ecologica. È dell'avviso che la proposta di parere dei relatori esprima un buon punto di equilibrio e, per tale motivo, annuncia il voto favorevole del suo gruppo su di essa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori (vedi allegato 1), risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 292.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame reca misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, il corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica. Il decreto reca, altresì, misure volte a promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idoneo al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande;

il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 3 luglio 2021 anche se per alcune disposizioni, il termine fissato è più ampio (segnatamente al 3 luglio 2024 per le norme sulla progettazione del prodotto per le bottiglie e al 31 dicembre 2024 per la responsabilità estesa del produttore);

l'articolo 22 della norma di delega conferita dalla legge n. 53 del 2021 detta principi e criteri direttivi specifici per la sua attuazione: garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso e promuovere modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili; incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili per i contenitori alimentari, alternativi a quelli monouso con un graduale restrizione all'immissione nel mer-

cato di questi ultimi; sensibilizzare i consumatori sull'esigenza di riduzione della dispersione dei rifiuti, ivi compreso il rilascio di palloncini; includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso; introdurre una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva destinando detti proventi al controllo e accertamento delle violazioni; abrogare l'articolo 226-quater del Codice dell'ambiente (dlgs n. 152 del 2006);

quanto al contenuto dello schema, in estrema sintesi, l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del decreto, l'articolo 2 ne disciplina l'ambito di applicazione, l'articolo 3 reca le definizioni. l'articolo 4 reca disposizioni finalizzate alla riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso L'articolo 5 reca restrizioni all'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso (bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste dei palloncini, contenitori per alimenti e bevande con particolari caratteristiche, tazze o bicchieri) consentendone la messa a disposizione fino all'esaurimento delle scorte: l'articolo 6 indica i requisiti dei prodotti di plastica monouso (tappi, coperchi e bottiglie) e disciplina il loro recupero da parte dei consorzi degli imballaggi; l'articolo 7 richiama i requisiti di marcatura dei prodotti, l'articolo 8 disciplina l'istituzione e gli oneri dei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per taluni prodotti (in sintesi, contenitori per alimenti suscettibili di consumo immediato, contenitori per bevande, sacchetti di plastica, salviette umidificate, palloncini, prodotti del tabacco); l'articolo 9 disciplina le percentuali di raccolta differenziata, l'articolo 10 indica misure di informazione e sensibilizzazione; l'articolo 11 prevede strumenti di pianificazione; l'articolo 12 individua la tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente come uno dei criteri per la inclusione nella sfera di operatività della normativa in esame; l'articolo 13 stabilisce gli obblighi informativi verso le autorità sovranazionali; l'articolo 14 introduce sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti di immissione in consumo, nonché degli obblighi di marcatura e di partecipazione ai sistemi EPR, l'articolo 15 reca disposizioni di abrogazione e coordinamento della normativa vigente e, infine, l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria per le norme di cui non è prevista una specifica copertura;

rilevato, in termini generali che:

sono pienamente condivisibili gli obiettivi di tutela dell'ambiente con misure che riducano la dispersione delle materie plastiche;

occorre altresì tener conto della circostanza che il regime imposto dalla direttiva risulta fortemente penalizzante per interi settori (in particolare settori produttivi, della distribuzione e della ristorazione) che saranno costretti a dismettere o modificare le proprie linee produttive o che subiranno ingenti costi per l'acquisto di materiali alternativi o per la modifica dei modelli di distribuzione e consumo:

il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale previsti dalla Direttiva deve essere proporzionato evitando approcci inutilmente restrittivi nei confronti dei prodotti monouso, promuovendo invece una strategia per le plastiche nell'economia circolare, che punti su obiettivi strategici per innovazione di processo ed ecodesign, prevenzione della produzione dei rifiuti, incremento della raccolta, riciclo meccanico e chimico e compostaggio delle bioplastiche, piuttosto che usare strumenti di fiscalità ambientale eccessivamente penalizzanti o di difficile attuazione;

tenendo conto della mancanza di materiali alternativi agli agitatori di bevande in plastica dei distributori automatici, sulla base dei *considerando* iniziali della Direttiva secondo cui, per determinati prodotti di plastica monouso che non siano immediatamente disponibili alternative adeguate e sostenibili, si prevede il perseguimento di obiettivi di riduzione del consumo in luogo dei divieti di immissione sul mercato, prevederne l'utilizzo qualora siano attivati sistemi di *RiVending*, con cicli chiusi di raccolta e riciclo, sostenendo, nel contempo, i costi di ricerca, sviluppo e di transizione verso nuovi materiali alternativi alla plastica, che possano resistere alle alte temperature presenti nei distributori automatici di bevande calde;

sarebbe opportuno che in sede europea si rappresentasse l'esigenza – rispetto al divieto imposto volto a non immettere più sul mercato prodotti in plastica monouso – di considerare le possibili alternative legate all'utilizzo, in alcuni casi, delle bioplastiche compostabili, che costituiscono un'eccellenza del Paese:

di adoperarsi – anche in sede europea – in un'ottica di compatibilità con la disciplina euro unitaria, affinché vengano introdotti in sede di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 meccanismi di valutazione del ciclo di vita (LCA) in modo da costruire un sistema che non penalizzi per principio quei materiali monouso che per le loro caratteristiche intrinseche risultano pienamente sostenibili ma se paragonati ad altri materiali riutilizzabili;

nello schema di decreto legislativo vengono esentati dalle restrizioni di immissione nel mercato articoli monouso realizzati in plastica biodegradabile e compostabile, nonostante il considerando 11 della Direttiva faccia riferimento a tutte le plastiche non presenti in natura; tale lettura sembra confermata dall'art. 2, in cui la direttiva specifica che « si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato » senza fare ulteriori distinzioni sulla tipologia di plastica. La norma prospettata dallo schema di decreto legislativo, per poter essere inquadrata in un modello economico circolare, occorre garantire un corretto conferimento di queste frazioni « bio » assieme al rifiuto organico presso impianti specializzati e garantire tempistiche di degradazione analoghe ai rifiuti organici; tempistiche più lente rispetto ad altre frazioni di rifiuto organico implicano da parte di alcuni impianti meno performanti, a separare le plastiche biodegradabili dalla frazione organica e a destinarle a smaltimento (annullando di fatto qualsiasi beneficio di tipo ambientale). Pertanto, da una parte occorre garantire la qualità dei prodotti monouso compostabili e dall'altra è imprescindibile un'attività di potenziamento e aggiornamento tecnologico della filiera di raccolta e di trattamento del rifiuto organico in vista dei flussi aggiuntivi;

evidenziato, in termini più specifici che:

all'articolo 3:

- a) alla medesima lettera b), la definizione di « prodotto di plastica monouso » non riproduce testualmente la direttiva che, nella descrizione dei contenitori monouso riportata negli allegati, non si riferisce specificatamente agli alimenti secchi e/o venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione e che pertanto, dovrebbero essere richiamati solo a titolo esemplificativo;
- b) alla medesima lettera b), inoltre, il riferimento diretto ai soli alimenti secchi o venduti freddi potrebbe essere interpretato nel senso che alimenti diversi da quelli secchi o venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, in quanto non espressamente menzionati nella norma di recepimento nazionale, siano soggetti in Italia alla disciplina nonostante le esclusioni di carattere generale previste dalla Direttiva europea;

all'articolo 4:

- c) con riguardo al comma 7, la previsione del credito d'imposta e della relativa copertura andrebbero verificati in relazione alla congruità delle risorse e alla possibilità di estenderlo ad altri comportamenti « virtuosi » quali, ad esempio l'uso di prodotti in plastica riciclata;
- d) al comma 9, la previsione secondo cui il Ministero dell'istruzione supporta le istituzioni scolastiche nell'adozione del modello di « scuola plastic free » e

per un futuro sostenibile dovrebbe essere anche orientata agli obiettivi UE di riduzione, riciclo e riuso dei prodotti monouso;

All'articolo 5,

- e) al comma 2, la previsione che consente l'esaurimento delle scorte non tiene conto della necessità per le imprese di disporre dei tempi minimi che il reperimento sul mercato, la verifica di idoneità e il passaggio all'utilizzo di prodotti alternativi oggettivamente richiede;
- f) al comma 3, lettera f) dovrebbe essere specificato che è il produttore a doversi fare carico dell'analisi del ciclo di vita (LCA) per quantificare l'impatto ambientale e valutare se sia peggiore delle alternative monouso, senza che tale obbligo possa ricadere su altri soggetti della filiera (come i distributori) e che tale analisi sia conforme allo standard europeo delle norme UNI EN ISO 14040 e 14044;
- g) sarebbe opportuno integrare la disposizione di cui al comma 3 al fine di immettere i manufatti compostabili rinnovabili nel circuito dell'umido urbano dopo l'utilizzo;
- h) sarebbe altresì opportuno integrare la disposizione in commento prevedendo la possibilità di immettere sul mercato plastica ottenuta da materia prima riciclata o prodotti in plastica destinati ad essere utilizzati in determinati ambienti confinati, che invece risulterebbe una misura proporzionata e in linea con i principi di economia circolare;

All'articolo 6,

i) La disposizione – che prescrive i requisiti che alcuni prodotti di plastica monouso devono avere per poter essere immessi sul mercato, non reca una specifica previsione che consenta l'esaurimento delle scorte per i prodotti non conformi;

All'articolo 7:

j) la clausola « salva scorte » (per consentire l'immissione sul mercato fino ad esaurimento scorte dei prodotti in plastica monouso non conformi) andrebbe allineata

con la definizione di « immissione sul mercato »;

All'articolo 8:

k) al comma 4, si corregga il refuso, che individua i Consorzi e sistemi operanti ai sensi dei Titolo II della Parte quarta del codice ambientale (settore imballaggi) come deputati alla gestione delle attrezzature da pesca, che non sono configurabili come imballaggi, utilizzando la stessa formula generale impiegata al comma 2:

l) al fine di consentire a Consorzi e sistemi già esistenti di operare per la gestione, oltre che dei materiali in polietilene, anche dei materiali per i quali il decreto prevede un nuovo obbligo di costituire o aderire ad un sistema a responsabilità estesa del produttore (salviette umidificate, palloncini, attrezzi da pesca, prodotti da fumo) occorre prevedere espressamente una norma di coordinamento che estenda l'ambito di applicazione delle attività di tali sistemi per la gestione di questi materiali, anche quando non siano in polietilene:

m) si preveda, ove possibile, che siano inserite misure volte a prevedere l'obbligo per i produttori di dichiarare il quantitativo di plastica immesso attraverso sistemi che consentano la verifica dei dati da parte di soggetti terzi come ARERA o ISPRA; M5S

all'articolo 9:

 n) al comma 2, potrebbe essere opportuno prevedere un sistema di cauzione e rimborso per i prodotti di cui alla parte F dell'allegato, ovvero bottiglie per bevande con capacità fino a tre litri;

acquisito il parere espresso dalla V Commissione Bilancio in data 20 ottobre 2021.

preso atto del parere della Conferenza unificata reso il 7 ottobre 2021

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti osservazioni:

1. All'articolo 3, comma 1:

a) alla lettera b), si verifichi se nella definizione di « Prodotto di plastica mo-

nouso », sia opportuno attribuire valore solo esemplificativo al richiamo agli alimenti secchi e/o venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione;

b) alla medesima lettera b) si valuti l'opportunità di sostituire il secondo periodo con il seguente: « Non sono ad esempio considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità. ».

2. All'articolo 4:

- c) Con riguardo al comma 7, si valuti l'opportunità di incrementare, in prossimi provvedimenti normativi e compatibilmente con le disponibilità di finanza pubblica, le risorse destinate al credito d'imposta, anche per valutarne l'estensione ad altri comportamenti « virtuosi » quali, ad esempio l'uso di prodotti in plastica riciclata;
- d) Al comma 9, dovrebbe verificarsi se la previsione di promuovere il modello di « scuola *plastic free* » sia coerente gli obiettivi UE di riduzione, riciclo e riuso dei prodotti monouso (e non il loro bando);

3. All'articolo 5:

e) Si riformuli il comma 2, come segue: «La messa a disposizione sul mercato interno dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 1 »;

f) al comma 3 si riformuli la lettera f) come di seguito: «f) qualora l'impatto ambientale delle alternative mono uso sia peggiore, sulla base di un'analisi del ciclo di vita; », anche chiarendo la portata di tale periodo, in modo da assicurare uniformità nell'analisi del ciclo di vita, evitando che tale analisi sia effettuata individualmente dalla singola impresa;

- g) al comma 3, appare necessario formulare in modo più chiaro i casi di esenzione dal divieto e, in particolare, prevedere anche l'esenzione nel caso che nella fase successiva al consumo dei prodotti compostabili monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti, ricorrano le condizioni per il conferimento nel circuito di raccolta e riciclo della frazione organica dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall'art. 182-ter, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- h) è opportuno integrare il comma 3 al fine di consentire l'uso dei manufatti compostabili e rinnovabili con le seguenti parole «qualora nella fase successiva al consumo dei prodotti compostabili monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti, ricorrano le condizioni per il conferimento nel circuito di raccolta e riciclo della frazione organica dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall'art. 182-ter, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni »
- 4. All'articolo 6, che prescrive i requisiti che alcuni prodotti di plastica monouso devono avere per poter essere immessi sul mercato:
- *i)* si introduca una disposizione che consenta l'esaurimento delle scorte per i prodotti non conformi;

5. All'articolo 7:

j) Si valuti l'opportunità di riformulare il comma 4 come segue: « La messa a disposizione sul mercato interno, di cui al comma 1, è consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma »;

- 6. all'articolo 8, che disciplina la responsabilità estesa del produttore:
- k) al comma 4, si verifichi l'esigenza di correggere il refuso, che individua i Consorzi e sistemi operanti ai sensi dei Titolo II della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 codice ambientale (settore imballaggi) come deputati alla gestione delle attrezzature da pesca, che non sono configurabili come imballaggi, utilizzando la stessa formula generale impiegata al comma 2;
- 1) al fine di consentire a Consorzi e sistemi già esistenti di operare per la gestione, oltre che dei materiali in polietilene, anche dei materiali per i quali il decreto prevede un nuovo obbligo di costituire o aderire ad un sistema a responsabilità estesa del produttore (salviette umidificate, palloncini, attrezzi da pesca, prodotti da fumo) occorre prevedere espressamente una norma di coordinamento che estenda l'ambito di applicazione delle attività di tali sistemi per la gestione di questi materiali, anche quando non siano in polietilene;
- m) Valutare l'opportunità di prevedere, ove possibile, che siano inserite misure volte a prevedere l'obbligo per i produttori di dichiarare il quantitativo di plastica immesso attraverso sistemi che consentano la verifica dei dati da parte di soggetti terzi;

7. all'articolo 9:

n) al comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un sistema di cauzione e rimborso per i prodotti di cui alla parte F dell'allegato, ovvero bottiglie per bevande con capacità fino a tre litri.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO VIANELLO

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;

premesso che:

la Direttiva (UE) 2019/904, come riportato nel considerando 2 della stessa Direttiva, promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso, con l'obiettivo primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Tale tipo di prevenzione dei rifiuti è in cima alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita dall'ordinamento italiano nel decreto legislativo n. 152 del 2006. Il recepimento della Direttiva dovrebbe contribuire al conseguimento dell'obiettivo 12 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU): garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo, che è parte dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015. Preservando il valore dei prodotti e dei materiali il più a lungo possibile e generando meno rifiuti, l'economia dell'Unione può diventare più competitiva e più resiliente, riducendo al contempo la pressione su risorse preziose e sull'ambiente;

la Direttiva (UE) 2019/904 è finalizzata a contrastare la diffusione delle plastiche nell'ambiente ed in tale quadro deve essere letto l'articolo 5 dell'atto normativo in menzione che si basa sul divieto di circolazione dei prodotti di plastica monouso (bastoncini cotonati, posate, piatti,

cannucce, aste di sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti e bevande e tazze in polistirene espanso) elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile;

come riportato nel considerando 11 della Direttiva in oggetto, la plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo;

dette premesse non esimono dal dovere di esprimere dubbi sulla legittimità di alcune norme di attuazione contenute nella legge delega e nello schema di decreto legislativo in esame, ferma restando la problematica della scadenza (il 3 luglio 2021) del termine di recepimento di cui all'articolo 17 della citata direttiva (che costituisce già di per sé un'ipotesi di responsabilità a carico dello Stato inadempiente; in tal senso Cass. Civ. Sez. III, 13 maggio 2020, n. 8889);

l'articolo 22, comma 1, lettera *c*), della legge 22 aprile 2021, n. 53 prevede (quale criterio specifico di recepimento), nel caso d'impossibilità dell'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/904, la graduale restrizione all'immissione dei predetti sul mercato, consentendone la circolazione se realizzati in plastica biodegradabile e com-

postabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 (una norma tecnica italiana che definisce in particolare i requisiti che gli imballaggi devono possedere per poter essere recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione):

la norma delegante sopra menzionata è stata attuata dall'articolo 5 dello schema in esame che, dopo avere ribadito il divieto d'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile (in analogia a quanto stabilito dall'articolo 5, della Direttiva 2019/ 904), sottrae (al terzo comma) alla cogenza del citato limite i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, con certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995 e con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e (dal 1º gennaio 2024) superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi: 1) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato; 2) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali; 3) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza; 4) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande: 5) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone; 6) qualora l'impatto ambientale sia peggiore delle alternative monouso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita;

il quadro normativo sopra ricostruito si pone in chiaro contrasto con la Direttiva (UE) 2019/904 che non prevede deroghe al divieto di cui all'articolo 5;

quanto precede appare più evidente se si considera che anche le Linee Guida della Commissione Europea del 31 maggio 2021 considerano le plastiche biodegradabili e compostabili come rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2019/904 (come peraltro confermato dal considerando 11 sopracitato);

l'inosservanza al summenzionato limite non può essere giustificata invocando l'effetto presumibilmente penalizzante per settori produttivi (quali quelli della distribuzione e della ristorazione) del regime imposto dalla direttiva (che costringerebbe gli operatori a dismettere o modificare le proprie linee produttive o a effettuare investimenti per l'acquisto di materiali alternativi o per la modifica dei modelli di distribuzione e consumo);

non si può condividere, inoltre, l'assunto per cui il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale previsti dalla Direttiva (UE) 2019/904 dovrebbe essere proporzionato evitando approcci inutilmente restrittivi nei confronti dei prodotti monouso;

oltre a non essere condivisibile nel merito (dato che la tutela dell'ambiente è un valore che prevale sulle ragioni dell'economia e dell'organizzazione delle imprese), il complesso di motivazioni sopra esposte a sostegno dell'indebita violazione del precetto di matrice europea non scalfisce nella sostanza il divieto in menzione che, per essere derogato, presuppone una modifica della Direttiva (UE) 2019/904;

al contrario, se la formulazione del citato articolo 5 (che non contempla soluzioni di compromesso basate su approcci graduali e/o proporzionali invero non codificati) resta immutata, il legislatore nazionale non può unilateralmente decidere di discostarsi dal dettato normativo europeo;

non a caso, infatti, gli obblighi e gli scopi di una direttiva sono cogenti e vincolanti e da tale generalizzata doverosità discende che gli organi amministrativi e giurisdizionali di uno Stato membro siano tenuti a disapplicare le norme interne in contrasto con quelle europee (Corte di Giustizia, causa 14/83 del 10 aprile 1984, Von Colson e Kamann; Corte di Giustizia, causa 148/8, del 5 aprile 1979, Ratti; Corte di

Giustizia, causa 8/81, del 19 gennaio 1982, Becker; Corte di Giustizia, causa 152/84, del 26 gennaio 1986, Marshall; Corte di Giustizia, causa 103/88, del 22 giugno 1989, Costanzo; Corte cost. 18 aprile 1991, n. 168; Cass. pen., sez. III, 6 agosto 1999, n. 9983);

in subordine, l'articolo 22, comma 1, lettera *c*), della legge 22 aprile 2021, n. 53 prevede quali criteri di delega l'impossibilità di alternative ai prodotti in plastica monouso e la possibilità di utilizzazione dei prodotti in plastica monouso biodegradabili e compostabili certificati, prevedendo altresì che tali beni siano soggetti ad una graduale restrizione all'immissione dei predetti sul mercato;

si dubita fortemente che parte della casistica che rende operativa la deroga esprima realmente situazioni di vera e propria impossibilità (data, ad esempio, la ricorribilità a materiali alternativi alla plastica monouso, come vetro e metallo o anche con plastica riutilizzabile più volte prima del conferimento come rifiuto, anche in contesti impegnativi come strutture sanitarie e socio-assistenziali, mense, o in occasione di concentrazioni elevate di persone), rispondendo la predetta piuttosto a valutazioni di convenienza e/o di risparmio economico (in funzione del conseguimento di un maggior profitto e a detrimento della tutela ambientale);

si ritiene vulnerato anche il principio della graduale restrizione all'immissione che non può considerarsi rispettato semplicemente con l'innalzamento della soglia percentuale della materia prima rinnovabile a far data dal 1° gennaio 2024, non essendo prevista alcuna disciplina specifica per il periodo successivo (con buona pace per la gradualità della restrizione che, dopo il 1° gennaio 2024, rimane costante e fissa a tempo indefinito);

inoltre, entrando nello specifico della casistica in menzione, si ravvisa un'intrinseca irragionevolezza laddove si deroga al divieto in parola qualora l'impatto ambientale dei prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili sia peggiore delle alternative monouso (articolo 3, comma 1,

lettera *f*), dello schema di decreto legislativo);

si precisa preliminarmente che l'incostituzionalità di una norma può dipendere anche da ragioni attinenti al merito delle scelte legislative che non devono essere irragionevoli, arbitrarie o ingiustificate (potendosi ritenere sussistente la violazione dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione, ogniqualvolta una disposizione sia immotivata o presenti incongruenze o conflitti logici interni; cfr. Corte Cost. 11 febbraio 2015, n. 10);

nel nostro caso, l'articolo 3, comma 1, lettera f), dello schema di decreto legislativo inverte i ruoli dei materiali (rispetto al comma 1 della medesima disposizione), attribuendo (in relazione all'immissione nel mercato) ai prodotti in plastica monouso il ruolo di fattore derogante ed ai beni biodegradabili e compostabili la funzione di fattore derogato;

tale inversione (che pone il comma 3 in conflitto logico con il comma 1) viene giustificata con la possibilità che questi ultimi possano produrre un impatto ambientale peggiore della plastica monouso;

pertanto, volendo anche trascurare che quanto precede non sia contemplato tra i criteri di delega, si potrebbe ritenere la norma in questione costituzionalmente legittima, qualora la motivazione codificata fosse fondata;

sennonché, si deve considerare che il riciclaggio della plastica ordinaria richiede una filiera specifica che riesce ad assorbire attualmente solo il 25 per cento del prodotto in commercio, finendo il restante 75 per cento negli inceneritori, in discarica o dispersa nell'ambiente (senza trascurare anche il riscaldamento globale causato dall'anidride carbonica generata da tale materiale);

quindi, appare poco credibile che la plastica tradizionale possa inquinare l'ambiente in misura minore dei prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili;

ne discende, quindi, che l'articolo 3, comma 1, lettera *f*), dello schema di decreto

legislativo sia del tutto irragionevole ed arbitrario, in quanto tale disposizione compie un'inversione dei ruoli della plastica tradizionale e di quella biodegradabile e compostabile, in assenza di una ragione che possa validamente giustificare la deroga al disposto del primo comma (con la palese inosservanza dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione);

un altro profilo critico è ravvisabile anche nell'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo che arricchisce la definizione di plastica contenuta nell'articolo 3, n. 1, della Direttiva (UE) 2019/904 con il seguente inciso non presente nella formulazione europea: « sono esclusi dalla presente definizione materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti »;

sul Dossier predisposto dal Senato della Repubblica si legge quanto segue: « Riguardo alla disposizione volta ad escludere rivestimenti in plastica aventi peso inferiore al 10 per cento del prodotto, si fa notare che sia nella direttiva che nelle citate linee guida tale principio non viene affermato. In particolare nelle linee guida viene evidenziato che "quando viene applicato un rivestimento in plastica interno o esterno sulla superficie di un materiale a base di carta, cartone o altro materiale per proteggerlo dall'acqua o dal grasso, il prodotto finito è considerato un prodotto composito, costituito da più materiali di cui uno è la plastica. In questo caso si ritiene che il prodotto finito sia fatto in parte di plastica. Di conseguenza i prodotti monouso a base di carta o cartone con rivestimento in plastica interno o esterno sono in parte di plastica e rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva" »;

pertanto andrebbe verificato se la parte della definizione volta ad escludere i « rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti » non risulti in contrasto con il corretto recepimento della direttiva;

non deve ingannare l'approccio morbido ed il tono diplomatico con cui viene espressa l'esortazione a verificare la conformità dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto all'articolo 3, n. 1, della Direttiva (UE) 2019/904, considerato che s'intende in realtà evidenziare (in maniera assertiva e non dubitativa) l'esistenza (anche in questo caso) di un conflitto tra norme europee ed interne che deve essere risolto;

in conclusione, le criticità sopra riscontrate si basano sulla violazione di alcune disposizioni della Direttiva (UE) 2019/904 che (però) porta alla conseguenza ancora più grave dell'inosservanza di singole e limitate norme europee: il mancato rispetto della gerarchia di cui all'articolo 4, comma 1, della Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 (trasposto dall'articolo 179, del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) che pone come prima finalità la riduzione della produzione di rifiuti;

le disposizioni in esame contemplano (come obiettivo prioritario) la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero, il recupero di altro tipo (e secondariamente il recupero energetico) e, infine, lo smaltimento;

in tale quadro, si inserisce la Direttiva (UE) 2019/904 che si muove essenzialmente tra la prevenzione ed il riutilizzo, mentre il recepimento italiano porta prediligere (con un salto verso il basso non consentito) il riciclaggio, il recupero, il recupero energetico e lo smaltimento;

in particolare, si promuove indebitamente la prevenzione in favore del riciclorecupero dei materiali non ammessi dalla direttiva ma presenti nel recepimento italiano;

inoltre, si agevola una pericolosa deriva (dal punto di vista ambientale) verso lo smaltimento di materiali soggetti ad un compostaggio o ad una digestione anaerobica non sempre possibile nei tempi previsti nei vari cicli di trattamento degli impianti di aerobico o anaerobico presenti in Italia, con la conseguente produzione di scarti avviati all'incenerimento;

il legislatore è consapevole che gli imballaggi di plastica e di bioplastica non verranno raccolti e trattati correttamente nella loro totalità in quanto, secondo l'allegato E, parta IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. – ossia l'obiettivo di riciclo delle plastiche – l'obiettivo di riciclo minimo, da raggiungere rispetto all'immesso sul mercato di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, è il seguente: 50 per cento entro il 31 dicembre 2025; 55 per cento entro il 31 dicembre 2030;

da ciò ne consegue che la restante parte di materiale di bioplastica prodotta e non raccolta e trattata correttamente (almeno il 50 per cento al 2025 e almeno il 45 per cento al 2030) anche in caso di raggiungimento degli obiettivi previsti dall'allegato E, parta IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, comporterà un evidente danno ambientale e che l'errato recepimento della direttiva rappresentato dallo schema di decreto in oggetto, anziché ridurre la produzione di materiali, in ossequio alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della Direttiva 98/2008, al contrario provocherà una maggiore produzione di materie disperse nell'ambiente e/o gestite in maniera non corretta;

alla luce delle considerazioni che precedono, appare chiaro che la normativa esaminata debba essere rivista e corretta, al fine di evitare una probabile procedura d'infrazione, il rischio di un'eventuale disapplicazione da parte dei Giudici nazionali e della pubblica amministrazione e, infine, una situazione d'incostituzionalità per eccesso di delega (a causa della violazione della norma interposta e, per l'effetto, dell'articolo 77 della Costituzione) e per irragionevolezza, senza tralasciare il rischio di seri danni ambientali che potrebbero derivare dalla legittimazione di alcune

delle pratiche contemplate nello schema di decreto legislativo;

considerato, in sintesi, che:

l'articolo 22, comma 1, lettera *c*), della legge 22 aprile 2021, n. 53 e l'articolo 5, comma 3, dello schema di decreto legislativo si pongono in chiaro contrasto con il divieto di cui all'articolo 5 della Direttiva (UE) 2019/904 e con la gerarchia di cui all'articolo 4, comma 1, della Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008;

anche volendo prescindere dalla pregiudiziale europea, l'articolo 5, comma 3, dello schema di decreto legislativo non risulta conforme ai criteri di delega di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2021, n. 53, sia sotto il profilo dell'individuazione di una casistica non basata su situazioni di effettiva impossibilità di alternative ai prodotti in plastica monouso e sia in relazione all'attuazione inadeguata (se non addirittura apparente) dell'obbligo della graduale restrizione all'immissione dei predetti sul mercato;

l'articolo 5, comma 3, lettera f), dello schema di decreto legislativo viola l'articolo 3, comma 2, della Costituzione, in quanto deroga al primo comma della medesima disposizione sulla base di una motivazione scientificamente infondata (che, pertanto, non può considerarsi ragionevole);

l'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo non è conforme all'articolo 3, n. 1, della Direttiva (UE) 2019/904, nella parte in cui la proponenda disposizione interna di attuazione contiene il seguente inciso (non presente nel testo europeo): « nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti »,

esprimono

PARERE CONTRARIO.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di	
referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (Seguito esame e rinvio)	21
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	24

SEDE REFERENTE

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP.

C. 3298 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono state presentate 49 proposte emendative (*vedi allegato*) al provvedimento.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decretilegge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

In tale contesto ricordo in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che « l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decretolegge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost. ».

Per quanto riguarda l'oggetto del decretolegge, il quale affronta un ambito materiale limitato, segnalo come esso:

modifichi l'articolo 132 del Codice della *privacy*, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo a fronte di gravi o specifici reati e richiedendo sem-

pre, a fronte di una richiesta del pubblico ministero, la convalida da parte del giudice;

modifichi l'articolo 25 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernente i presupposti per la nomina a Capo di Stato maggiore della Difesa;

proroghi di un mese il termine, ordinariamente stabilito al 30 settembre, per il deposito delle sottoscrizioni, e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, presso la Corte di cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del decreto-legge;

proroghi dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori, assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021;

proroghi dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto « decreto rilancio ») in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal cosiddetto temporary framework sugli aiuti di Stato.

Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

1.23 Siracusano, che interviene sul codice di procedura penale per modificare la disciplina delle intercettazioni tra presenti mediante captatore informatico, escludendo la possibilità, oggi prevista, che le stesse siano disposte nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pub-

blica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

Siracusano 1.24, il quale interviene sull'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione della prova, al fine di specificare che anche le intercettazioni telefoniche o tra presenti sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità;

Ziello 1.01, il quale interviene sulla disciplina delle sanzioni per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno;

Lacarra 3.01, il quale dispone la disapplicazione agli enti del Terzo settore delle disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 49, comma 2, del decretolegge n. 77 del 2021;

Colletti 3.02, che differisce dal 30 aprile 2022 al 31 dicembre 2023 il termine fino al quale per alcune categorie di comuni non si applicano gli *standard* relativi all'assistenza ospedaliera;

3.03 Colletti, che dispone il mantenimento delle piante organiche del personale amministrativo dei soppressi tribunali delle circoscrizioni dell'Aquila e Chieti e demanda a provvedimenti del Ministero della giustizia la riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale;

Lacarra 4.01, il quale stabilisce la gratuità dei *test* antigenici COVID-19 in favore dei minori di 12 anni;

Lucaselli 5.1, il quale dispone che si tenga conto della singola impresa ai fini della determinazione dei limiti e delle condizioni ai fini della concessione delle misure di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19;

Ciampi 5.01, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1,

comma 1091, della legge n. 145 del 2018, al fine di stabilire che il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni è il 31 dicembre;

Ciaburro 5.02, il quale dispone in materia di rateazione delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi esecutivi.

Avverto quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18 di oggi.

Stefano CECCANTI (PD), relatore, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che i promotori del quesito referendario sulla caccia stanno incorrendo, con riferimento al termine del 31 ottobre per il deposito delle sottoscrizioni, nelle stesse difficoltà registrate in precedenza e per porre rimedio alle quali il provvedimento in esame ha differito il termine dal 30 settembre al 31 ottobre, vale a dire l'impossibilità di depositare i certificati elettorali dei sottoscrittori a causa del mancato rilascio dei medesimi da parte delle amministrazioni comunali in tempo utile.

Rileva come non sia possibile intervenire al riguardo in sede di conversione del decreto-legge in esame, in quanto la relativa legge di conversione entrerà in vigore dopo la scadenza del predetto termine, ma ritiene necessario chiarire in sede parlamentare, nel rispetto dell'autonomia dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, come il mancato deposito dei certificati costituisca un'irregolarità sanabile ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, della legge n. 352 del 1970.

Ritiene che si possa a tal fine ipotizzare la presentazione e lo svolgimento a breve di un atto di sindacato ispettivo sottoscritto da tutti i gruppi.

Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene che il percorso più idoneo possa essere costituito dall'approvazione di una risoluzione in Commissione.

Vittoria BALDINO (M5S) rileva come possa altresì essere ipotizzata la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea nel corso della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

Stefano CECCANTI (PD), relatore, ritiene che, per ragioni di celerità, sia preferibile affrontare la questione in Commissione.

Emanuele PRISCO (FDI) non ritiene condivisibile proporre di continuare ad introdurre modifiche *ad hoc* alla normativa vigente in tema di *referendum*, al fine di prorogare taluni termini previsti dalla legge solamente in favore di alcuni, con il rischio di escluderne sempre altri. Ritiene opportuno piuttosto fissare delle regole generali applicabili a tutti, facendo notare che su tale questione – l'unica previsione del decreto – legge sulla quale nutre alcune perplessità – sono stati peraltro presentati diversi emendamenti.

Stefano CECCANTI (PD), relatore, sottolinea come il tema prescinda dalle diverse opinioni che si possono avere sui vari quesiti referendari, e travalichi dunque il caso dei procedimenti referendari in corso, rilevando come i promotori del referendum abbiano rispettato i termini previsti dalla legge e come il problema derivi dal fatto che i comuni non riescono a rispettare il termine di trasmissione dei certificati elettorali, trattandosi dunque di un'inadempienza della pubblica amministrazione che non può essere fatte ricadere sui promotori.

Emanuele PRISCO (FDI) osserva come la situazione che si è venuta a determinare derivi dall'introduzione della possibilità di sottoscrivere le richieste di *referendum* con modalità digitali.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (C. 3298 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Colletti, Forciniti.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

- 1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
- «2-ter. I dati relativi al traffico telefonico, telematico e alle chiamate senza risposta possono essere acquisiti, entro il termine di conservazione imposto dalla legge, nei procedimenti relativi ai reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi ».
- 2. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e 2-ter del 1.2. Costa.

codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale ».

- b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dispone l'intercettazione » sono inserite le seguenti: « o l'acquisizione dei dati »
- c) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « e i risultati di essa » sono inserite le seguenti: « o i dati acquisiti ».
- 3. Il comma 3 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente: « 3. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale. La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo».

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire la parola: sufficienti con la seguente: gravi.

1.3. Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole da: per i quali fino a: prosecuzione delle indagini.

Conseguentemente:

- a) alla lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: del giudice con le seguenti: del pubblico ministero;
- b) alla lettera b), sopprimere il capoverso 3-bis.
- **1.4.** Colletti, Forciniti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole da: per i quali fino a: gravi.

1.5. Colletti, Forciniti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: o della reclusione con le seguenti: ovvero reati non colposi puniti con la pena della reclusione.

1.6. Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

1.7. Lupi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

1.9. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

1.8. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi.

1.10. Colletti, Forciniti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini.

1.11. Colletti, Forciniti.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, dopo le parole: ai fini della prosecuzione delle indagini *inserire le seguenti*: nonché dei reati di cui agli articoli 589-bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter del codice penale.

1.12. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: ai fini della prosecuzione delle indagini inserire le seguenti: nonché del reato di cui all'articolo 494 del codice penale.

1.13. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: del giudice su richiesta del pubblico ministero con le seguenti: del pubblico ministero.

Conseguentemente alla lettera b), sopprimere il capoverso 3-bis.

1.14. Colletti, Forciniti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: del giudice con le seguenti: del Tribunale del Capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

1.15. Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, non possono essere utilizzati.

1.16. Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-bis.

1.17. Colletti, Forciniti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: ricorrono ragioni di urgenza e.

1.18. Colletti, Forciniti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , e comunque non oltre quarantotto ore,.

1.19. Colletti, Forciniti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: nelle quarantotto ore successive,.

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

1.20. Colletti, Forciniti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sopprimere il terzo periodo.

1.21. Colletti, Forciniti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale sostituire il terzo periodo con il seguente: « Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova: nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata, l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: dei dati inserire le seguenti: e dei contenuti.

1.22. Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. »

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: dei dati inserire le seguenti: e dei contenuti.

1.23. Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 192, comma 4, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: dei dati inserire le seguenti: e dei contenuti.

1.24. Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno)

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 180, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 180, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

1.01. Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

(Inammissibile)

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- 1-bis. All'articolo 2233-quater del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « 3-quater. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono ridotti di trenta giorni. ».
- 2.1. Il Relatore.

ART. 3.

Sopprimerlo.

- * 3.1. Prisco, Montaruli.
- * **3.2.** Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum)

- 1. All'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo comma, le parole: « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre »;

- *b)* al secondo comma, le parole: « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre »;
- *c)* al terzo comma, le parole: « 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre »;
- *d)* al sesto comma, le parole: «15 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio dell'anno successivo ».
- 2. All'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo comma, le parole: « 20 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 20 febbraio »;
- *b)* al quarto comma, le parole: «10 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo ».

3.3. Prisco, Montaruli.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 15 settembre.

3.4. Prisco, Montaruli.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 13 settembre.

3.5. Prisco, Montaruli.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 10 settembre.

3.6. Prisco, Montaruli.

Al comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 32 e 33 con le seguenti: dall'articolo 32.

3.7. Montaruli, Prisco.

Al comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 32 e con le seguenti: dall'articolo.

3.8. Montaruli, Prisco.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per quelle relative a norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3.9. Prisco, Montaruli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per la raccolta delle firme rimane fissato al 30 settembre 2021.

3.10. Montaruli, Prisco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: « I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta » sono soppresse.

3.11. Prisco. Montaruli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina del subappalto in favore degli enti del Terzo Settore)

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non si applicano agli enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Dal 1° novembre 2021 ai suddetti enti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3.01. Lacarra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di sanità)

1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «, fino al 30 aprile 2022, » sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2023, ».

3.02. Colletti, Forciniti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

- 1. Sono prorogate al 31 dicembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti soppressi. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per tutto il periodo corrispondente all'arco temporale della proroga si provvede con appositi provvedimenti del Ministero della Giustizia alla riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale da assegnarsi ai singoli distretti con individuazione anche dei posti giudicanti e requirenti, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
- 3.03. Colletti, Forciniti.

(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 1, premettere il seguente:

- 01. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera *b)*

- b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore » sono sostituite dalle seguenti: « in base al reddito familiare ».
- 4.1. Bellucci, Prisco, Montaruli.

Al comma 1, premettere il seguente:

- 01. All'articolo 2, comma 2, del decretolegge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sostituire le parole: « di 50 euro » con le seguenti: « di 100 euro ».
- **4.2.** Bellucci, Prisco, Montaruli.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

4.3. Bellucci, Prisco, Montaruli.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 ottobre 2021 con le seguenti: 30 novembre 2021.

4.4. Caretta, Ciaburro, Prisco, Montaruli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

- « 3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, è attivato un numero verde gratuito, per fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e alle modalità di presentazione della relativa domanda. ».
- **4.5.** Bellucci, Prisco, Montaruli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di gratuità dei test Covid-19 in favore dei minori di anni 12)

- 1. Ai fini di contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 presso la popolazione scolastica, ai minori di anni 12 di età è garantita gratuitamente l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
- 2. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministero della salute, le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, aggiornando il Protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, del decretolegge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

4.01. Lacarra.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

- « 5-bis. Per la determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" si tiene conto della singola impresa. ».
- **5.1.** Lucaselli, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Norma d'interpretazione autentica del termine di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018)

1. La disposizione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione previsto dal primo periodo è quello fissato dal secondo periodo del comma 1 del-l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come eventualmente differito ai sensi dell'ultimo periodo dello stesso comma 1.

5.01. Ciampi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Proroga dei termini delle cartelle di pagamento)

- 1. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1° gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.
- 2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento degli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino a un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.
- 3. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, no-

tificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino a un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

- 4. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi al presente articolo, nonché da tutti quelli richiesti all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive.
- **5.02.** Ciaburro, Caretta, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Daniela Giraudo, consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF), di Antonio de Notaristefani e Barbara Romanini, Presidente e Vicepresidente dell'Unione Nazionale Camere Civili (UNCC), di Elisabetta Rampelli, Presidente dell'Unione italiana forense (UIF), di Iuri Maria Prado, Presidente della Camera avvocati industrialisti, di rappresentanti del Tavolo nazionale affido, di Natale Polimeni, avvocato specializzato in diritto civile e commerciale, di Alessandra Capuano Branca, avvocato civilista familiarista, e di Michele Nardelli, Giudice civile del Tribunale di Foggia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3289 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata 32 SEDE CONSULTIVA: Sui lavori della Commissione 33 DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) 33 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Atto n. 313 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) 35

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 ottobre 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Daniela Giraudo, consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF), di Antonio de Notaristefani e Barbara Romanini, Presidente e Vicepresidente dell'Unione Nazionale Camere Civili (UNCC), di Elisabetta Rampelli, Presidente dell'Unione italiana forense (UIF), di Iuri Maria Prado, Presidente della Camera avvocati industrialisti, di rappresentanti del Tavolo nazionale affido, di Natale Polimeni, avvocato specializzato in diritto civile e commerciale, di Ales-

sandra Capuano Branca, avvocato civilista familiarista, e di Michele Nardelli, Giudice civile del Tribunale di Foggia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3289 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.50, dalle 11.35 alle 12 e dalle 12.30 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nelle sedute odierne non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 4 novembre 2020.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP.

C. 3298 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere nella seduta di mercoledì 27 ottobre.

Giulia SARTI (M5S), relatrice, intervenendo da remoto, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla I Commissione, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (C. 3298). Nell'illustrare il contenuto del decreto-legge, che si compone di sei articoli, oltre all'articolo relativo all'entrata in vigore, fa presente di soffermarsi sui profili di interesse della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una disamina più

approfondita della restante parte del provvedimento. In particolare, evidenzia che l'articolo 1, che reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale, modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo a fronte di gravi o specifici reati e richiedendo sempre, a fronte di una richiesta del pubblico ministero, la convalida da parte del giudice.

Rammenta che il citato articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali disciplina la data retention, ovvero l'obbligo dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare per 24 mesi i dati relativi al traffico telefonico, per 12 mesi i dati relativi al traffico telematico e per 30 giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta, per finalità di accertamento e repressione di reati (commi 1 e 1-bis). In deroga a questa disciplina, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei più gravi reati di associazione a delinquere e di terrorismo (di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a, del codice di procedura penale), il termine di conservazione dei suddetti dati è stabilito in 72 mesi dall'articolo 24 della legge n. 167 del 2017. Premesso che l'obbligo di conservazione riguarda i dati di traffico (cosiddetti tabulati) e non il contenuto delle comunicazioni, sottolinea che il comma 3 dell'articolo 132 prevede che l'acquisizione dei suddetti dati presso il fornitore possa essere effettuato con decreto motivato del pubblico ministero, anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'indagato può anche richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito; la richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive. In tutti gli altri casi, l'interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) tramite il Garante (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali).

Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituisce il comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione di dati personali consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale). Fa notare che si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Rammenta, infatti, che l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a « delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni ». Evidenzia, inoltre, che la novella in esame consente l'accesso ai dati di traffico anche per i reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, « quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi ». Sottolinea che il nuovo comma 3 del citato articolo 132, inoltre, individua ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito « sufficienti indizi »; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini.

Per quanto riguarda la procedura per l'acquisizione dei dati, osserva che l'articolo 1 del decreto-legge, prevede che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o delle altre parti private. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli

di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017) (nuovo comma 3 dell'articolo 132 del citato codice). La lettera a) del comma 1 del decreto-legge, sostituendo il citato comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice. L'articolo 1 del decretolegge prevede inoltre che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-bis dell'articolo 132 introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge). La formulazione di questa disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni, prevede che il pubblico ministero, quando agisce in via d'urgenza, debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore. Analogamente a quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati. Sottolinea che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge introduce il comma 3-ter del citato articolo 132, riproponendo una disposizione sinora contenuta nell'ultimo periodo del comma, volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione dei dati quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali).

Evidenzia che l'articolo 2 novella l'articolo 25 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del

2010 concernente i presupposti per la nomina a Capo di stato maggiore della difesa e che gli articoli 3 e 4 recano una proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 rispettivamente in materia di referendum e di un termine per le domande di assegno temporaneo per i figli minori.

Rammenta che l'articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ». Infine, fa presente che l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e che l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore.

Ciò premesso, dichiara la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni sul provvedimento da parte dei colleghi.

Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta comincia alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

Atto n. 313.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario PERANTONI, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 1° novembre prossimo. Avverte che – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – la Commissione procederà alla discussione generale nella seduta di domani e alla votazione del prescritto parere nella seduta di giovedì 28 ottobre prossimo.

Angela SALAFIA (M5S), relatrice, fa presente che lo schema di regolamento in esame dà attuazione alla legge n. 31 del 2019, recante disposizioni in materia di azione di classe, ed in particolare agli articoli 1 e 2 della medesima legge. Con riferimento all'articolo 1 della legge n. 31 del 2019, rammenta che lo stesso introduce nel codice di procedura civile l'articolo 840-bis, ai sensi del quale la legittimazione ad agire a tutela dei diritti individuali omogenei, oltre che a ciascun componente della classe, è attribuita anche alle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti; la medesima previsione stabilisce tuttavia che possano proporre l'azione di classe « esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia ». Analoga previsione è contenuta nel nuovo articolo 840-sexies decies del codice di procedura civile in tema di azione inibitoria collettiva, in quanto detta disposizione riconosce alle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro «i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati » la legittimazione a proporre l'azione inibitoria collettiva « qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma ».

Relativamente all'articolo 2 della legge n. 31 del 2019, ricorda che lo stesso introduce, nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, l'articolo 196ter, secondo il quale, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della medesima legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa, nonché le modalità di aggiornamento dell'elenco.

In proposito, rammenta che la citata legge n. 31 del 2019 ha significativamente modificato l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, riconducendo tale azione nell'ambito del codice di rito, tramite l'inserimento di un nuovo titolo (il titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies) relativo ai « procedimenti collettivi », e sottraendo la disciplina al codice del consumo.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una sintesi della riforma dell'azione di classe, fa presente che in questa sede si soffermerà ad illustrare il contenuto dello schema di regolamento in esame che definisce il necessario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano – mediante l'iscrizione nell'istituendo elenco – la necessaria legittimazione per attivare i meccanismi di tutela previsti dalla stessa legge n. 31 del 2019.

Rileva che il testo dello schema di decreto ministeriale in esame, che si compone di 12 articoli, è corredato del parere del Consiglio di Stato, reso in data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso il 14 gennaio 2021. L'articolo 1 indica l'oggetto del regolamento - costituito dall'istituzione dell'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l'azione di classe e l'azione inibitoria collettiva – e detta le definizioni essenziali. In ossequio a quanto stabilito dalla norma primaria si prevede che il regolamento disciplini: i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco; i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni dall'elenco; le modalità di aggiornamento dell'elenco; il contributo dovuto dalle organizzazioni o associazioni ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione. Nel medesimo articolo si specifica che con le espressioni « organizzazioni » e « associazioni » si intendono gli enti del terzo settore - individuati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017 - diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, i cui obiettivi statutari comprendono la tutela di diritti individuali omogenei. In proposito, evidenzia che nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, si sottolinea che la definizione delle « organizzazioni e associazioni » contenuta nello schema di regolamento conterrebbe « un univoco dato della norma primaria, riprendendo dalla medesima anche il presupposto dell'assenza di finalità di lucro dettato dalla legge n. 31 del 2019 ». Tale presupposto varrebbe ad evidenziare come il riferimento del legislatore sia, in particolare, agli enti del «terzo settore» che possono perseguire attività di interesse generale, come individuati dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con esclusione, quindi, delle «imprese sociali incluse le cooperative sociali ». La definizione contenuta nel regolamento, quindi, secondo la relazione « mutua fedelmente le direttive del legislatore, consentendo l'iscrizione nell'elenco ai soli enti del "terzo settore" diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali ».

Osserva che l'articolo 2, al comma 1, istituisce presso il Ministero della giustizia l'elenco e ne disciplina la tenuta ai commi successivi. Viene al riguardo previsto che: l'elenco sia tenuto presso il Ministero della giustizia, individuando come responsabile il Direttore generale degli affari interni ovvero persona da lui delegata, purché la medesima abbia qualifica dirigenziale o qualifica di magistrato. Al Direttore vengono, quindi, riconosciuti i necessari poteri di vigilanza, previsti dal medesimo regolamento, stabilendo che gli stessi vengano esercitati sentito il Ministero dello sviluppo economico; viene poi stabilito che il Direttore generale possa avvalersi dell'attività

dell'Ispettorato generale del Ministero (comma 2); l'elenco venga pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia e contenga i dati identificativi dell'associazione o organizzazione e dei soggetti che ne hanno la rappresentanza, nonché l'eventuale stato di cancellazione, o sospensione, senza riferimento alle motivazioni che le hanno determinate (comma 3); ai fini della prima costituzione, siano incluse nell'elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che al momento dell'entrata in vigore del decreto risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico (comma 4); l'accesso all'elenco avvenga esclusivamente con modalità telematiche (comma 5); il Ministero della giustizia sia titolare del trattamento dei dati personali, e che il suddetto trattamento sia effettuato soltanto per finalità correlate alla tenuta dell'elenco (comma 6). In proposito, evidenzia che in merito allo specifico punto della titolarità dei dati personali il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso parere sul testo del provvedimento il 14 gennaio 2021, ha sottolineato l'opportunità che la titolarità del trattamento dei dati personali contenuti nell'elenco fosse attribuita al Ministero della giustizia e non al Direttore generale della competente Direzione, come inizialmente previsto. Il testo del regolamento è stato quindi modificato recependo le osservazioni del Garante.

Rammenta che l'articolo 3 disciplina i requisiti per l'iscrizione, attuando le espresse previsioni di cui all'articolo 196-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – introdotto dalla legge n. 31 del 2019 – ai sensi delle quali i requisiti devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Al riguardo, ai sensi del comma 1, tra i requisiti necessari sono individuati: la costituzione almeno

due anni prima della presentazione della domanda di iscrizione (lettera a); la sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea (lettera b); l'avere come obiettivo statutario, anche se non esclusivo, la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro (lettera c); l'avere un ordinamento a base democratica, con convocazione degli iscritti con cadenza almeno annuale (lettera d); lo svolgimento in modo continuativo, adeguato e stabile delle attività statutarie, con individuazione degli indici da cui desumere tale continuità e stabilità (lettera e); la raccolta delle fonti di finanziamento operata con le modalità stabilite dal codice del Terzo settore di cui al decreto 3 luglio 2017, n. 117 (lettera f); il rispetto di requisiti di onorabilità degli associati, degli amministratori o rappresentanti (lettera g); la previsione a livello statutario di vincoli di trasparenza e amministrativa e contabile mediante pubblicazione annuale del bilancio e della revisione dello stesso ad opera di terzi (lettera h). Segnala che si prevedono, inoltre, espresse regole relative alla fusione delle associazioni ed organizzazioni, nonché alla comunicazione del possesso dei requisiti tra associazioni federate e riguardo al venir meno dei requisiti medesimi al responsabile.

Evidenzia che l'articolo 4 disciplina il contenuto della domanda di iscrizione nell'elenco e le modalità per la sua presentazione. Viene in primo luogo previsto che la domanda debba essere redatta adottando una specifica modulistica pubblicata sul sito internet del Ministero (comma 1). Il contenuto della domanda mira a consentire una completa identificazione dell'organizzazione o associazione, nonché ad acquisire la dichiarazione - resa dal legale rappresentante – in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti. La presenza di tali requisiti dovrà poi essere supportata dalla documentazione allegata alla domanda, ed oggetto di dettagliata disciplina al comma 4. Il comma 5 affida al responsabile della tenuta dell'elenco il compito di verificare la sussistenza dei requisiti nonché di procedere agli accertamenti ritenuti opportuni sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno chiesto l'iscrizione. Viene, infine, previsto l'obbligo in capo alle organizzazioni o associazioni di comunicare entro il termine di venti giorni - tramite il canale della posta elettronica certificata ogni variazione dei dati contenuti nella domanda (comma 6), e quindi ogni evento che possa venire ad incidere sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. L'articolo 5, in ottemperanza di quanto prescritto nel nuovo articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, stabilisce che all'atto dell'iscrizione nell'elenco, le organizzazioni o associazioni siano tenute al versamento di un contributo iniziale di 200 euro (comma 1) e di 100 euro quale quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco (comma 2). La disposizione specifica che il contributo dovrà essere versato con le modalità telematiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (comma 3) e indica il capitolo di entrata del bilancio dello Stato su cui il contributo deve essere versato, ferma la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero (comma 4). Il comma 5 - come si evince dalla relazione illustrativa -, allo scopo di adeguare l'entità dei contributi per iscrizione e mantenimento, prevede un meccanismo di aggiornamento triennale con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia.

Ricorda che l'articolo 6 disciplina il procedimento di iscrizione, con particolare riguardo: al modello di domanda che deve essere approvato dal responsabile della tenuta dell'elenco e della vigilanza (comma 1); ai tempi di conclusione del procedimento, che deve essere concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda (comma 2); alla fase istruttoria (comma 3); alla fase decisoria (comma 4). Il comma 5 prevede che l'omessa adozione del provvedimento entro i termini previsti dai commi 2 e 4 determini l'obbligo di procedere comunque all'iscrizione. L'articolo 7 disciplina il profilo del mantenimento dell'iscrizione come previsto dal nuovo articolo 196-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, subordinando il medesimo all'invio da parte delle singole organizzazioni o associazioni entro il 30 giugno di ogni anno di una serie di documenti atti a dimostrare la conservazione dei requisiti per l'iscrizione nonché il versamento del contributo annuale (comma 1). Viene rimesso al responsabile il potere di effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione nonché di richiedere la trasmissione di ulteriore documentazione nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, e dunque con esclusione della possibilità di richiedere la trasmissione dell'elenco degli iscritti all'associazione o all'organizzazione (comma 2). In proposito evidenzio che l'inopportunità relativa alla richiesta della trasmissione dell'elenco degli iscritti all'associazione o all'organizzazione era oggetto di specifica osservazione contenuta nel parere del Garante per la protezione dei dati personali reso sul provvedimento in data 14 gennaio 2021.

Evidenzia che l'articolo 8 disciplina l'aggiornamento dell'elenco, prevedendo che lo stesso sia effettuato con cadenza annuale – entro il 31 maggio – con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito *internet* istituzionale (comma 1). L'aggiornamento deve essere preceduto dalla verifica del mantenimento da parte di singole organizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati. Al riguardo si prevede che il responsabile dell'elenco eserciti i necessari poteri di controllo, eventualmente avvalendosi dell'attività dell'Ispettorato generale del Ministero (comma 2).

Segnala che l'articolo 9 detta la disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco. Si prevede, al riguardo: l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di cancellazione da parte del responsabile con decreto motivato, da comunicarsi all'organizzazione o associazione interessata a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) o, nel solo caso di disattivazione del medesimo, con altro mezzo idoneo (comma 1); la necessaria comunicazione mediante PEC, prima dell'adozione dei provvedimenti di sospensione o cancellazione, da parte del responsabile all'organizzazione o associazione interessata i motivi che comportano l'adozione del provvedimento, contestuale all'invito all'organizzazione o associazione interessata a presentare entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a mezzo PEC, eventuali osservazioni, se del caso corredate da documenti (comma 2): l'adozione di decreto motivato da parte del responsabile, sia qualora ritenga di non accogliere le osservazioni sia nel caso in cui l'organizzazione o associazione interessata non faccia pervenire osservazioni nel termine assegnato (comma 3); l'archiviazione nel caso in cui il responsabile all'esito dell'istruttoria decida di non adottare alcun provvedimento di sospensione o cancellazione; in tal caso del relativo decreto è data comunicazione all'organizzazione o associazione a mezzo PEC. Recependo l'indicazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato viene specificato che l'adozione di un eventuale atto di archiviazione non incide sul potere dell'amministrazione di avviare un nuovo procedimento di cancellazione o sospensione in presenza di nuovi elementi di valutazione (comma 4).

Rammenta che l'articolo 10 disciplina la sospensione dell'iscrizione – da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 mesi stabilendo che la stessa sia disposta nei casi in cui vengano meno i requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condizione che l'organizzazione o associazione, dichiari per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito (comma 1). Al riguardo si specifica che per carenze lievi si intendono quelle temporanee e parziali di un singolo requisito, fornendo una serie di esemplificazioni non tassative (comma 2). In caso di recupero del requisito da parte dell'organizzazione o associazione viene previsto che l'organizzazione o associazione informi a mezzo PEC il responsabile, allegando alla stessa ogni idonea documentazione. Ricevuta la comunicazione, il responsabile, entro quindici giorni dalla comunicazione, deve adottare il provvedimento con cui dispone la revoca o la sospensione o, alternativamente la conferma della sospensione (comma 3). Disposizioni specifiche concernono l'ipotesi di sospensione connessa al ritardo nel versamento del contributo (comma 4). Si prevede infine che, in caso di mancata revoca della sospensione entro un anno dalla sua adozione, la Direzione generale disponga la cancellazione dell'organizzazione o associazione dall'elenco (comma 5).

Rileva che l'articolo 11 detta la disciplina della cancellazione dall'elenco, ricollegando la stessa alle ipotesi di: accertamento della mancanza di uno dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione, fatte salve le sanzioni penali per i casi di falsa dichiarazione (comma 1); sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco non qualificabile come carenza lieve e mancato deposito dei documenti più rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione (comma 2); mancato svolgimento per un biennio di quelle che possono considerarsi le attività più qualificanti ai fini del riconoscimento all'organizzazione o associazione della adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei (comma 3). L'effetto della cancellazione decorre dalla data della notifica del provvedimento (comma 4). Si dispone infine che l'organismo o associazione nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco non possa chiedere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione (comma 5).

Fa presente, in fine, che l'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

INCONTRI INFORMALI:	
Incontro informale con il Vice Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kosovo,	
Kreshnik Ahmeti	40

INCONTRI INFORMALI

Martedì 26 ottobre 2021.

Incontro informale con il Vice Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kosovo, Kreshnik Ahmeti.

L'incontro informale si è svolto dalle 11.25 alle 12.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	41
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remoto (<i>Loitering Ammunitions</i>) per il comparto Forze speciali. Atto n. 311 (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (<i>Logistic Support Ship – LSS</i>) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 314 (<i>Esame e rinvio</i>)	43
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione di rappresentanti della SIMMEL Difesa (Svolgimento e conclusione)	45

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa, Giorgio Mulè e Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remoto

(Loitering Ammunitions) per il comparto Forze speciali.

Atto n. 311.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 15 novembre 2021 e che, in data 20 ottobre, la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sull'atto in esame.

Alberto PAGANI (PD), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto di approvazione del programma pluriennale relativo all'acquisizione di munizioni a guida remota (Loitering Ammunitions –

LA) per il comparto delle Forze Speciali, ricordando che queste sono composte dal 9° Reggimento d'Assalto paracadutisti « Col Moschin » per l'Esercito, dal Gruppo Operativo Incursori del COMSUBIN (GOI) per la Marina militare, dal 17° Stormo Incursori per l'Aeronautica militare e dal Gruppo Intervento Speciale per l'Arma dei carabinieri. Ricorda, inoltre, che le Forze Speciali Italiane dipendono dal Comando interforze per le operazioni delle Forze Speciali (Cofs) e che il comandante del Cofs ha, quindi, la competenza per le operazioni condotte dai quattro reparti.

Evidenzia, quindi, che lo scenario nel quale sono chiamate ad operare le Unità del Comparto Operazioni Speciali (OS) della Difesa è sempre più caratterizzato dalla presenza di minacce di natura fugace ed evasiva (Time Sensitive Targets -TST), difficili da localizzare e ingaggiare e che la scheda tecnica allegata alla richiesta di parere fa presente che in tale scenario operativo risulta di primaria importanza equipaggiare le Forze Speciali con munizioni in grado di assicurare la necessaria capacità di sorveglianza, ricognizione e ingaggio. In particolare, viene sottolineato che qualora le Unità delle Forze Speciali si trovino in una situazione in cui il personale sia sotto attacco e impossibilitato a reagire, se non a prezzo di certo rischio fisico, le munizioni a guida remota consentono di ingaggiare la minaccia senza costringere gli operatori a esporsi a essa, garantendo così un aumento dei parametri di protezione e autodifesa. Inoltre, le munizioni a guida remota consentono, grazie al loro sistema di controllo GCU (Ground Control Unit), di poter sorvegliare, osservare e ingaggiare la minaccia in sicurezza. Rimarca, dunque, che lo scopo del programma è quello di garantire l'autodifesa delle unità delle Forze Speciali isolate in teatri operativi.

Entrando nel dettaglio, osserva che la munizione del tipo UVision «Hero-30» sviluppata dalla società israeliana UVision, è costituita da un tubo che all'interno contiene un drone azionato e interamente comandato da un solo uomo. La versione originale ha un peso di circa 3 Kg con un

range operativo che varia dai 5 ai 40 km, un'autonomia di volo di 30 minuti ed è azionata da un motore elettrico posteriore, lanciato con una speciale catapulta a forma di tubo. Rispetto alle munizioni LA di classe superiore, il modello UVision Hero-30, pur conservando le caratteristiche di facilità di utilizzo e minima manutenzione, è dotato di maggior flessibilità operativa e soddisfa le caratteristiche di bassa emissività acustica, bassa visibilità e facilità di trasporto e possibilità di operare di giorno e di notte. Inoltre, a seconda delle dimensioni e della missione da svolgere, le munizioni UVision Hero-30 potranno essere impiegate direttamente dalle Forze Speciali sul campo oppure operate da Forze di Supporto, da località in ambiente permissivo come una base o uno specifico avamposto.

Fa presente, poi, che il programma riguarda l'acquisto di un numero di munizioni rispondente alle necessità operative immediate della componente Operazioni Speciali e comprende l'acquisto di: munizioni LA UVision Hero-30 operative complete di tubo lanciatore; munizioni LA UVision Hero-30 inerti da addestramento; sistemi di controllo GCS completi; 1 pacchetto addestrativo completo per 6 operatori della durata di 3 settimane, da svolgersi in Israele presso la sede UVision; 1 pacchetto formativo per Advanced Training Package completo per 4 operatori della durata di 2 settimane da svolgersi in Israele presso la sede UVision (corso opzionale) il supporto logistico integrato (SLI) inclusivo di corso formativo per 4 operatori, da svolgersi in Israele sempre presso la sede UVision.

L'avvio del programma è previsto nel 2021 e la sua conclusione nel 2025 e non presenta specifiche attività d'interazione con l'industria nazionale, anche se è previsto il coinvolgimento di una società appaltata per la manutenzione e riparazione di parti non funzionali del sistema a seguito di impiego addestrativo. Pertanto, il settore industriale particolarmente interessato al programma è quello dell'elettronica e componentistica al dettaglio.

L'onere complessivo è stimato in 3,878 milioni di euro e, in fase di effettiva negoziazione del contratto, sarà ritenuta ammissibile una deviazione negli oneri del 10 per cento, volta a tener conto delle reali condizioni economiche vigenti al momento della stipula contrattuale.

Il finanziamento verrà effettuato a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa secondo un cronoprogramma di massima da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. La ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà, comunque, essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. L'amministrazione della Difesa potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità, tra cui, ad esempio, la possibilità di anticipo, in toto o in parte, dei volumi finanziari indicati nel cronoprogramma, ovvero, l'adozione di eventuali forme contrattuali che, nel rispetto dei termini di cui ai rispettivi decreti approvativi, massimizzino la forza contrattuale dell'amministrazione e le discendenti migliori condizioni di acquisto. Pertanto, i volumi e l'imputazione a capitolo sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione ex-ante allo svolgimento dell'iter contrattuale. Al riguardo ritiene che potrebbe essere utile chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamen-

Da ultimo, segnala che il programma figura nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ, nel riservarsi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella prossima seduta, evidenzia che il programma risulta quasi interamente finanziato dalle poste accantonate sugli anni 2021 e 2022.

Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship – LSS*) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 314.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, presidente, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 22 novembre 2021 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla Commissione Bilancio, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 2 novembre 2021.

Tiziana PICCOLO (LEGA), relatrice, rileva che lo schema di decreto ministeriale in esame si riferisce all'acquisizione di due Unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (Logistic Support Ship – LSS) e del relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Al riguardo, segnala che la scheda tecnica allegata alla richiesta di parere parlamentare, precisa che si tratta di un programma di «rapida contrattualizzazione », poiché si basa su di un prototipo di nave (Nave Vulcano) già realizzato nell'ambito del più generale « programma navale», avviato nel 2014 con le risorse stanziate dai commi 37-39 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147 del 2013). Ricorda, poi, che la durata complessiva del programma navale, sottoposto a parere parlamentare nella scorsa legislatura, è stata stimata in 19 anni a partire dal 2014, per un costo complessivo di 5,4 miliardi di euro.

Sottolinea, quindi, che l'acquisizione programmata nasce dall'esigenza di rinnovare alcune Unità della precedente generazione (un'unità della classe Stromboli in servizio dagli anni settanta e un'unità della classe Etna, in servizio dagli anni novanta). Queste, infatti, verranno sostituite con nuove unità caratterizzate da un elevato livello di innovazione tecnologica, estremamente flessibili e performanti nei diversi scenari operativi anche in attività non esclusivamente militari. Tali caratteristiche, peraltro, rendono il programma di potenziale interesse sia per Marine estere ben strutturate e articolate, sia per le Marine dei Paesi emergenti per le quali la polifunzionalità risulta particolarmente strategica ai fini di disporre di un numero limitato di unità in grado di svolgere più ruoli. Inoltre, le nuove unità navali saranno dotate di un sistema di propulsione a emissioni controllate per il minimo impatto ambientale e saranno, altresì, dotate di sistemi antincendio ed anti-falla per il ripristino, in caso di danneggiamento delle parti vitali, delle condizioni di galleggiabilità e mobilità. Dovranno, ancora, essere in grado di trasportare almeno 30 tonnellate di lubrificanti, 7.000 metri cubi di carburante navale, 3.900 metri cubi di carburante per aeromobili, 1.000 metri cubi di acqua, 300 tonnellate di armamento, almeno 30.000 razioni di viveri e, inoltre, assicurare la capacità di fornire assistenza meccanica/motoristica ed elettrica/elettronica sui principali sistemi di piattaforma delle unità della Marina militare, nonché la capacità di operare in presenza di minaccia chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN) garantendo la protezione e la decontaminazione degli equipaggi esposti e del personale. È inoltre previsto che dispongano anche di un reparto sanitario con 20 posti letto, di cui almeno 5 di terapia intensiva. Infine, i sistemi di piattaforma dovranno assicurare l'interoperabilità nei termini indicati dagli standard NATO e dalle norme EU sia con le altre Forze armate italiane sia con le forze anfibie e aeronavali NATO e EU.

Il programma, di previsto avvio nel corso del 2021, si concluderà nel 2035 e coinvolgerà principalmente le industrie della regione Liguria, ove insistono i cantieri di Riva Trigoso (GE) e Muggiano (SP), della regione Campania, presso i cantieri di Castellammare di Stabia (NA) e del Lazio. L'indotto delle piccole medie imprese si estenderà anche alle regioni Puglia, Sicilia, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, cui si aggiungerà l'indotto delle future attività manutentive, a cura degli Arsenali militari di Taranto e La Spezia.

Il costo complessivo è stimato in 823 milioni di euro, suddivisi in tranches successive. La prima tranche, relativa all'acquisizione della prima unità LSS comprensiva di sostegno tecnico-logistico decennale, ammonta a 411,5 milioni di euro e sarà finanziata sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa. La successiva tranche sarà, invece, contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse. Fa presente, quindi, che, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione fa riferimento alla prima tranche e che la seconda tranche dovrà, pertanto, formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Evidenzia, poi, che la ripartizione degli oneri durante i 15 anni di durata del programma è riportata in un cronoprogramma meramente indicativo. La scheda tecnica, infatti, fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Inoltre, l'Amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità, tra cui, ad esempio, la possibilità di anticipo, in toto o in parte, dei volumi finanziari indicati nel cronoprogramma, ovvero, l'adozione di eventuali forme contrattuali che, nel rispetto dei termini di cui ai rispettivi decreti approvativi, massimizzino la forza contrattuale dell'amministrazione e le discendenti migliori condizioni di acquisto. Sempre con riferimento al cronoprogramma viene anche precisato che in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e l'imputazione a capitolo descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione ex-ante allo svolgimento dell'iter contrattuale. A tal proposito ritiene che potrebbe essere utile chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Infine, segnala che il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio, con i medesimi impegni finanziari previsti.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI si riserva di fornire nella prossima seduta le delucidazioni richieste dalla relatrice e ribadisce l'importanza del programma, sottolineando la stretta correlazione funzionale che intercorre tra i gruppi navali che operano in altura e le Unità navali di sostegno logistico che si intendono acquistare. Conclude ribadendo che il programma d'arma riveste un'importanza indiscutibile, valutazione suffragata dall'interesse già mostrato da alcune Marine straniere relativamente al programma in esame.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ringrazia la relatrice per avere sottolineato come, ad oggi, le risorse finanziarie stanziate non siano sufficienti per assicurare il completamento del programma e auspica che tale criticità possa essere superata nei prossimi anni.

Condivide le considerazioni riguardo l'importanza di disporre di unità navali di supporto logistico più moderne, di elevato livello tecnologico e efficienti ed esprime soddisfazione per l'avvio del programma, dichiarandosi convinto che la Commissione saprà pungolare il Governo affinché questo possa essere portato avanti nei tempi previsti

Alberto PAGANI (PD) concorda con il collega Ferrari sull'importanza del programma e sottolinea come il grande interesse suscitato dalle nuove piattaforme navali nelle Marine dei Paesi esteri potrebbe tradursi in un importante stimolo per l'industria cantieristica navale nazionale.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della SIMMEL Difesa.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo REGINALDI, Amministratore Delegato e Antonio NAPPO, Direttore Ricerca e Sviluppo della SIMMEL Difesa, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Intervengono quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giovanni RUSSO (M5S) e Roberto Paolo FER-RARI (LEGA).

Paolo REGINALDI, Amministratore Delegato e Antonio NAPPO, Direttore Ricerca e Sviluppo della SIMMEL Difesa, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori delucidazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e rinvio)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. C. 2746-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. C. 2823-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. C. 2824-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	48
DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	48

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.30.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

C. 2561-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta poiché è necessario svolgere ulteriori approfondimenti su di esso.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.

C. 2746-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 23 marzo scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che in data 7 aprile 2021 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

C. 2823-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 aprile scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che in data 26 maggio 2021 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

C. 2824-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 aprile scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che in data 26 maggio 2021 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP.

C. 3298 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, ricorda che il disegno di legge in oggetto dispone la conversione del decretolegge n. 132 del 2021, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica ed è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 6, riferita al decreto-legge nel suo complesso.

Non ha osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale, mentre non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante disposizioni urgenti in materia di difesa, considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, l'eventuale nomina a Capo di Stato maggiore della difesa, secondo la previsione introdotta dalla norma in esame, di un generale titolare di un grado apicale già collocato in congedo e richiamato a tal fine in servizio non appare suscettibile di determinare effetti sugli organici.

Con riferimento all'articolo 3, recante proroga di termini in materia di *referendum*, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni, confermato anche dalla relazione tecnica, e considerato che a due interventi di analogo contenuto, vale a dire l'articolo 11, comma 1-*bis*, del decretolegge n. 52 del 2021 e l'articolo 39-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 4, recante proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma interviene nel quadro dell'assegno temporaneo per figli minori, o « assegno ponte », destinato ad operare in via transitoria per l'anno 2021 nelle more dell'attuazione della delega sull'assegno unico e universale, di cui alla legge n. 46 del 2021. In particolare, rileva che, fermi restando tutti gli altri

elementi dell'« assegno ponte », la disposizione in esame riconosce gli arretrati dal mese di luglio 2021 per le domande presentate entro il 31 ottobre (anziché, come a legislazione previgente, entro il 30 settembre) 2021, con ciò ampliando la platea dei potenziali beneficiari dei pagamenti arretrati. In proposito, evidenzia che l'« assegno ponte » opera nel quadro di un limite di spesa pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021. Fa presente che la relazione tecnica allegata alla norma istitutiva forniva comunque dati ed elementi idonei a comprovare l'idoneità dello stanziamento rispetto alla platea potenziale dei beneficiari. Tuttavia, come osservato in sede di esame parlamentare del decreto-legge istitutivo, l'effettiva osservanza del tetto di spesa è rimessa ad un dispositivo normativo parzialmente diverso da quello previsto in casi analoghi in quanto, a fronte del consueto monitoraggio INPS sugli andamenti di spesa, non è espressamente disposta la sospensione o cessazione dell'accettazione di nuove domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del tetto di spesa. Segnala inoltre che l'assegno ponte appare configurato, per i beneficiari, come vero e proprio diritto soggettivo, al sussistere dei pertinenti requisiti, tale da non presentare margini di modulabilità o comprimibilità, come previsto dagli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 79 del 2021). Alla luce del predetto quadro normativo, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo dati ed elementi di valutazione riferiti anche al tiraggio effettivo della misura nella fase applicativa già trascorsa e in proiezione d'anno - idonei a consentire una verifica della capienza del tetto di spesa prefissato, rimasto invariato, anche alla luce delle modifiche disposte dalla norma in esame, che comportano un ampliamento della platea potenziale di beneficiari degli arretrati.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante proroga di termini in materia di versamenti IRAP, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Per quanto concerne, infine, l'articolo 6, recante la clausola di invarianza finanzia-

ria, sotto il profilo meramente formale appare necessario, a suo avviso, riformulare la predetta clausola al fine di precisare, da un lato, che dall'attuazione del presente decreto non « devono derivare » – anziché non « derivano », come allo stato indicato nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie « disponibili » a legislazione vigente – anziché « già previste » a legislazione vigente, come invece risultante dal testo.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che la modifica introdotta all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2021, dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, che stabilisce che per le domande di assegno temporaneo per figli minori presentate entro il 31 ottobre 2021, anziché entro il 30 settembre del medesimo anno, siano corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sottolinea, infatti, che ad oggi i minori che risultano interessati dalla misura, ivi inclusi quelli facenti capo a nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, risultano pari a circa 1 milione e 600 mila, ossia in numero largamente inferiore a quello a suo tempo quantificato ai fini della stima dell'onere derivante dall'introduzione dell'assegno temporaneo per il secondo semestre 2021, pari a circa 2,7 milioni di minori.

Ritiene necessario inoltre riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, al fine di precisare, da un lato, che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3298 Governo, di conversione in legge del decretolegge n. 132 del 2021 recante Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la modifica introdotta all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2021, dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, che stabilisce che per le domande di assegno temporaneo per figli minori presentate entro il 31 ottobre 2021, anziché entro il 30 settembre del medesimo anno, siano corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

infatti, ad oggi, i minori che risultano interessati dalla misura, ivi inclusi quelli facenti capo a nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, risultano pari a circa 1 milione e 600 mila, ossia un numero largamente inferiore a quello a suo tempo quantificato ai fini della stima dell'onere derivante dall'introduzione dell'assegno temporaneo per il secondo semestre 2021, pari a circa 2,7 milioni di minori;

risulta necessario riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, al fine di precisare, da un lato, che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 6 sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

INDAGINE	CONOSCITIVA:

Indagine	conoscitiva	sulle	Fondazioni	lirico-sin	foniche.

Audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, Dominique Meyer (Svolgimento e conclusione)	52
Audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente del Gran Teatro La Fenice di Venezia, Fortunato Ortombina (Svolgimento e conclusione)	52
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione –	
Parere favorevole)	53

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 9.50.

Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, Dominique Meyer.

(Svolgimento e conclusione).

Vittoria CASA *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Dominique MEYER, Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, da remoto, i deputati Michele NITTI (PD) e Cristina PATELLI (LEGA).

Dominique MEYER, Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, intervenendo da remoto, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Vittoria CASA *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente del Gran Teatro La Fenice di Venezia, Fortunato Ortombina.

(Svolgimento e conclusione).

Fortunato ORTOMBINA, Sovrintendente del Gran Teatro La Fenice di Venezia, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, da remoto, i deputati Michele NITTI (PD) e Cristina PATELLI (LEGA).

Fortunato ORTOMBINA, Sovrintendente del Gran Teatro La Fenice di Venezia, intervenendo da remoto, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.

C. 3242 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco BELLA (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla III Commissione il parere sul disegno di legge C. 3242 avente ad oggetto la Ratifica e l'esecuzione di un Accordo tra l'Italia e il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL). L'Accordo è stato fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021 e riguarda la sede italiana del Laboratorio, che si trova a Monterotondo. Specifica che il Laboratorio ha sei siti di ricerca, compreso quello italiano: gli

altri si trovano ad Heidelberg, Amburgo, Grenoble, Hinxton, e Barcellona.

Ricorda che il nostro Paese è membro fondatore dell'EMBL, che è stato fondato nel 1973 ed è un'istituzione di ricerca che oggi vede ventisette Paesi partecipanti. Il Laboratorio è arrivato a impiegare 1.800 persone con più di 80 gruppi di ricerca indipendenti che studiano aspetti diversi della biologia molecolare. Promuove lo sviluppo della biologia molecolare in Europa come centro di eccellenza principalmente nella ricerca di base rivolta ai fenomeni fondamentali dei processi biologici degli organismi viventi. Opera in cinque ambiti prioritari: ricerca di base nella biologia molecolare, tecnologia e strumentazione, strutture e servizi, insegnamento e formazione e trasferimento della tecnologia.

Il Laboratorio di ricerca di Monterotondo si trova all'interno del campus « Adriano Buzzati-Traverso » del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ed è stato creato a seguito dell'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'EMBL del 29 giugno 1999, ratificato ai sensi della legge 17 febbraio 2001, n. 50. Il laboratorio italiano studia vari fenomeni fisiologici dei mammiferi da una prospettiva molecolare nel contesto dell'intero organismo, con ricerche sviluppate principalmente nelle discipline della neurobiologia e dell'epigenetica e con utilizzo di strumenti tecnologici all'avanguardia. Le attuali attività di ricerca comprendono il controllo epigenetico dei primi processi di sviluppo, i circuiti e il comportamento neurale, il calcolo neurale, il sistema somato-sensoriale e la biologia dello sviluppo e della differenziazione delle cellule del sangue. Sottolinea che l'Accordo in esame aggiorna questo precedente Accordo del 1999, sostituendolo integralmente. Il nuovo Accordo, come quello vigente, consta di diciannove articoli e di un allegato.

Riassumendo molto sommariamente, evidenzia che le disposizioni dell'Accordo riguardano il Programma del Laboratorio di Monterotondo e disciplinano la fornitura al Laboratorio, da parte del Governo italiano, di locali e strutture per la creazione e la gestione del Programma, i cui dettagli sono illustrati nell'Allegato 1 e la cui attuazione avviene sotto il controllo e l'autorità del Laboratorio. L'Accordo disciplina altresì la fornitura dei servizi pubblici necessari allo svolgimento delle attività del Laboratorio e definisce i privilegi e le immunità di cui beneficia la sede: in particolare, la sede è inviolabile. Salvo eccezioni stabilite nell'Accordo, le attività del Laboratorio sono regolate dalla legislazione italiana e sono definite dal Laboratorio in modo indipendente tenendo conto delle direttive nazionali e internazionali, evitando incompatibilità.

Con riferimento alle disposizioni doganali e all'imposizione fiscale, sottolinea l'aggiunta, nel nuovo Accordo, dell'esenzione, anche per i cittadini italiani, dalle imposte dirette su stipendi ed emolumenti pagati dal Laboratorio. Infatti, i dipendenti e il Direttore generale sono soggetti ad un'imposta interna da EMBL e solo nella sede italiana non è stata prevista nel precedente Accordo del 1999 l'esenzione fiscale per i cittadini italiani, che sarebbero quindi soggetti a una doppia imposizione e che quindi finora non sono stati mai assunti.

L'Accordo entrerà in vigore a seguito della notifica di entrambe le parti dell'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni e resterà in vigore fino a che il Laboratorio manterrà il programma di ricerca in Italia.

Quanto al disegno di legge di ratifica, riferisce che esso ha il contenuto tipico di questi atti. Si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 detta una clausola di invarianza finanziaria, specificando al comma 3 che « agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo ». L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Conclude, formulando una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	55
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Atto n. 293 (Seguito esame, ai sensi	
direttiva 2010/65/0E e abroga la direttiva 2000/59/CE. Atto II. 295 (Seguito esame, il sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	55

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 282.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 13 ottobre scorso.

Alessia ROTTA, presidente, ricorda che il rappresentante del Governo aveva accolto la richiesta della Commissione di posticipare l'espressione del parere al 7 ottobre, ma che, non essendo ancora stato trasmesso il parere della Conferenza unificata, la Commissione non è nelle condizioni di esprimersi.

Umberto BURATTI (PD), relatore, fa presente che il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 17 dicembre 2021 e che la delega conferita al Governo risulterebbe scaduta lo scorso 8 agosto ma, per effetto del cosiddetto « scorrimento », verrà a scadenza il prossimo 8 novembre. Ricorda che l'Unione europea ha posto come obiettivo strategico l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 e come obiettivo intermedio il dimezzamento, entro il 2030, del numero di feriti gravi rispetto a quello registrato nel 2020. Rileva inoltre che è condivisibile l'obiettivo di definire in ambito sovranazionale procedure atte a garantire un livello sistematicamente elevato di sicurezza stradale sulla rete stradale e autostradale dell'Unione europea. Preannuncia quindi un parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Alessia ROTTA (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Atto n. 293.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 13 ottobre scorso.

Roberto TRAVERSI (M5S), relatore, ricorda di aver già trasmesso ai colleghi il testo della proposta di parere da lui formulata, che tiene conto delle indicazioni e dei contributi dei Gruppi. Avverte di voler ulteriormente integrare il documento condiviso con i membri della Commissione e con il Governo, al fine di aggiungere in premessa un richiamo all'opportunità di prevedere un periodo transitorio che permetta alle navi di linea che finora hanno usufruito delle esenzioni di stipulare accordi con erogatori del servizio in sede locale, senza perdere la possibilità di fruire dei benefici nelle more della stipula.

Alessia ROTTA, *presidente*, fa presente che la rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta, non riuscendo a raggiungere il Parlamento. Ha quindi informato la Presidenza di essere in procinto di inviare alcune osservazioni che riteneva di sottoporre all'attenzione della Commissione.

Sospende quindi brevemente la seduta in attesa che giungano tali osservazioni.

La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 14.

Alessia ROTTA, presidente, avverte che la documentazione preannunciata è pervenuta ed è a disposizione dei colleghi. Al fine di consentire ai deputati di poterne approfondire i contenuti, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.05.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	57
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna. Atto n. 304 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	57
ALLEGATO (Parere approvato)	58

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la deputata Wanda Ferro, appartenente al Gruppo di Fratelli d'Italia, è entrata a far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna.

Atto n. 304.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 13 ottobre scorso.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica che è pervenuta sull'atto la valutazione favorevole della Commissione Bilancio.

Diego SOZZANI (FI), relatore, ricorda brevemente ai commissari il contenuto del provvedimento, a carattere fortemente tecnico, che rappresenta l'attuazione di una direttiva e che investe i soggetti i quali a titolo professionale conducano navi o lavorino su di esse. Fa presente che lo schema di decreto definisce con precisione le tipologie di mezzi navali cui si applica e riconosce il cosiddetto certificato europeo, che pone in condizione chi ha le opportune qualifiche in uno Stato membro di svolgere tali mansioni in tutti gli stati dell'Unione.

Illustra una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato*), evidenziando come queste ultime siano state verificate con il Ministero.

Raffaella PAITA, presidente, informa i commissari che il Governo non è presente ma ha informato la presidenza del proprio orientamento favorevole sul parere del relatore. Propone dunque di deliberare sulla proposta di parere, anche in considerazione del grande lavoro svolto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna. Atto n. 304.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (atto del Governo n. 304),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo, al fine di meglio circoscrivere la competenza in materia di rilascio dei certificati di qualifica dell'Unione che, in considerazione del recepi-

mento parziale della direttiva, è limitato alla conversione dei certificati rilasciati in virtù delle disposizioni preesistenti, di specificare espressamente, all'articolo 4, comma 2, lettera *e*), che detto rilascio è effettuato – ove del caso – ai sensi dell'articolo 11, comma 2, che prevede le disposizioni transitorie per i possessori dei certificati rilasciati in base al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545;

b) valuti il Governo, al fine di meglio individuare il libretto di navigazione sul quale effettuare la registrazione del tempo di navigazione, di riformulare l'articolo 8, comma 1, come segue: « 1. Il conduttore di nave registra, su richiesta del titolare, il tempo di navigazione e la relativa qualifica nel libretto di navigazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 6. »

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)

59

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

Atto n. 294.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.

Diego BINELLI (LEGA), relatore, fa presente che sono tutt'ora in corso le interlocuzioni con i gruppi di maggioranza per perfezionare la sua proposta di parere che si riserva di inviare informalmente ai membri della Commissione quanto prima per poter procedere celermente all'espressione del parere in via definitiva da parte della Commissione.

Martina NARDI, *presidente*, concorde la Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.

Audizione di rappresentanti di Associazione bancaria italiana (ABI), Associazione nazionale	
società emettitrici buoni pasto (ANSEB), Assotelecomunicazioni-ASSTEL, Confederazione	
nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confederazione italiana	
della piccola e media industria privata (CONFAPI) e Federdistribuzione	60
Audizione di rappresentanti della società Variazioni Srl	60

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 ottobre 2021.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.

Audizione di rappresentanti di Associazione bancaria italiana (ABI), Associazione nazionale società emet-

titrici buoni pasto (ANSEB), Assotelecomunicazioni-ASSTEL, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CON-FAPI) e Federdistribuzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.50.

Audizione di rappresentanti della società Variazioni Srl.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

61

SEDE REFERENTE:

61

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 ottobre 2021.

Seguito dell'audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli, C. 2743 Versace e C. 3143 Villani, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile », di rappresentanti dell'Associazione interpreti di lingua dei segni italiana (ANIOS), del Movimento LIS Subito, dell'Associazione Audientes Onlus e della Società cooperativa sociale Onlus « Il treno ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 14.35.

Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile.

C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli, C. 2743 Versace e C. 3143 Villani.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2021. Rossana BOLDI, presidente, essendosi concluso l'ampio ciclo di audizioni informali svolte sulle proposte di legge in titolo, nell'ambito del quale è stata acquisita una corposa documentazione, chiede alle relatrici, deputate Bellucci e Carnevali, come intendano procedere con il prosieguo dell'esame.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), relatrice, osserva che l'importante ciclo di audizioni che si è concluso nella giornata odierna costituisce un valido aiuto per il lavoro di sintesi delle diverse proposte di legge presentate, che la Commissione è chiamata a svolgere. D'intesa con l'altra relatrice, propone a tal fine la costituzione di un Comitato ristretto, auspicando che vi possa essere la massima condivisione su un tema rispetto al quale vi è una forte attesa nel Paese.

Elena CARNEVALI (PD), relatrice, nel ribadire che la richiesta della costituzione di un Comitato ristretto è frutto di percorso condiviso tra le due relatrici, rileva come vi sia un'ingente mole di materiale da elaborare, sia in termini di memorie depositate dai soggetti auditi che di proposte di legge abbinate. Ritiene utile predisporre una sorta di quadro sinottico delle predette proposte, al fine di agevolare i lavori del Comitato ristretto.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto al fine della predisposizione di un testo base, riservandosi la presidenza di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Rossana BOLDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	63
Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Nuovo testo C. 982-A e abb. (Seguito	
esame e rinvio)	63
ALLEGATO (Emendamenti del relatore)	65
AVVERTENZA	64

SEDE REFERENTE

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Nuovo testo C. 982-A e abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo delle proposte di legge C. 982-A e abb., rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Filippo GALLINELLA (M5S), presidente, ricorda che nella seduta del 19 ottobre

scorso ha dato conto delle proposte emendative presentate.

Cede, quindi, la parola al relatore per l'illustrazione di nuovi emendamenti che recepiscono alcune condizioni e osservazioni formulate dalle Commissioni competenti in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione.

Luciano CADEDDU (M5S), relatore, illustra alcune proposte emendative volte a recepire alcune condizioni e osservazioni formulate sul testo della proposta di legge in esame da parte della Commissione Affari costituzionali, della Commissione per le questioni regionali e dal Comitato per la legislazione.

In particolare, in riferimento all'emendamento 1.100, evidenzia che lo stesso è volto a sopprimere l'articolo 1 del provvedimento, dal momento che la norma ivi contenuta risulta già introdotta dall'articolo 56-ter, comma 1, lettera b), del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77. Relativamente all'emendamento 4.100, segnala che tale proposta emendativa è soppressiva dell'articolo 4, la cui formulazione risulta in contrasto con la previsione del paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente

della Camera del 20 aprile 2001. Rileva, inoltre, che l'emendamento 5.100, è diretto a sopprimere l'articolo 5, che interviene sull'articolo 2, comma 2, del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), al fine di includere nell'ambito della disposizione, che attiene al riconoscimento di diritti e forme di tutela, oltre che in favore dei consumatori e degli utenti, anche delle « microimprese ». A tale riguardo, rammenta che il Comitato per la legislazione ha segnalato che la disposizione, che non specifica a quale tipologia di « microimprese » si faccia riferimento, appare incoerente con le finalità del provvedimento, che si riferisce invece al settore agricolo.

Rileva altresì che l'emendamento 7.100, nel recepire un'osservazione del Comitato per la legislazione, è volto a prevedere il riferimento alla nozione di « produttori agricoli » quale categoria esclusa dall'applicazione dell'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), in luogo di quella di «imprese agricole », mentre l'emendamento 8.100 recepisce una condizione della Commissione della Commissione parlamentare per le questioni regionali nonché un'osservazione della Commissione I, riferite al testo precedente della proposta di legge C. 982. Quanto all'emendamento 12.100. segnala che lo stesso recepisce i rilievi del Comitato per la legislazione e della Commissione per le questioni regionali, che ha rappresentato la necessità di coinvolgere il sistema delle autonomie locali.

Relativamente all'emendamento 14.100, rileva che la proposta emendativa è diretta a sopprimere l'articolo 14, considerato che incentivi per il rinnovamento e la riconversione delle macchine agricole sono già pre-

visti da specifiche linee di intervento del PNRR. Segnala peraltro, che il Comitato per la legislazione ha censurato la formulazione dei principi e criteri di delega contenuti nell'articolo in esame, osservando come gli stessi andrebbero più dettagliatamente circoscritti.

Con riferimento all'emendamento 22.100. segnala che lo stesso è volto a recepire il parere del Comitato per la legislazione, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere gli schemi dei decreti legislativi. Rammenta, inoltre, che nella procedura del « doppio parere parlamentare » le Commissioni parlamentari competenti sono comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo. Segnala, infine, che l'emendamento 23.100 recepisce la condizione posta sul testo precedente della proposta di legge C. 982 dalla Commissione per le questioni regionali, al fine di coinvolgere il sistema delle autonomie locali (vedi allegato).

Filippo GALLINELLA (M5S), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00728 Cenni: Interventi in favore della filiera ortofrutticola

ALLEGATO

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Nuovo testo C. 982-A e abb.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.100. Il Relatore.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4.100. Il Relatore.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5.100. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso 4- bis, sostituire le parole: alle imprese agricole con le seguenti: ai produttori agricoli.

7.100. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: Il Governo, inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

8.100. Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

- 1) sostituire il comma 2 con il seguente:
- « 2. All'attuazione del presente articolo si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »;
- 2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
- « 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

12.100. Il Relatore.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14.100. Il Relatore.

ART. 22.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, dopo le parole: trasmessi alle Camere, aggiungere le seguenti: , entro il sessantesimo giorno ante-

cedente il termine di scadenza della delega,;

- 2) sopprimere il terzo periodo;
- 3) sostituire il quinto periodo con il seguente: I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

22.100. Il Relatore.

ART. 23.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, dopo le parole: alimentari e forestali inserire le seguenti: da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e.

23.100. Il Relatore

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (Rinvio del seguito dell'esame)	67
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	67
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	69
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	68
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	72
AVVERTENZA	68

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 282.

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021. Sergio BATTELLI, *presidente*, comunica che, non essendo stato ancora trasmesso al Parlamento il parere espresso lo scorso 21 ottobre dalla Conferenza unificata, la Commissione non è autorizzata a concludere l'esame del provvedimento, che, pertanto, rinvia ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2021. Sergio BATTELLI, presidente, sostituendo la relatrice, Angela Ianaro, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni da lei formulata (vedi allegato 1).

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) sottolinea l'importanza di due aspetti che stanno caratterizzando l'avvio del processo di riduzione dell'uso della plastica nel nostro Paese: in primo luogo il principio di gradualità nell'adozione di misure che vanno nella direzione di un ambiente plastic free, secondo un programma di obiettivi chiaro e con un orizzonte temporale definito; in secondo luogo l'adozione di un sistema di valutazione dell'efficacia delle misure adottate rispetto agli scopi che essi si prefiggono, evitando un approccio sperimentale. In proposito, ritiene importante valutare l'efficacia di misure quali i crediti d'imposta al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi sottesi alla direttiva.

Un altro aspetto che ritiene importante sottolineare attiene al circoscritto ambito applicativo della deroga prevista dalla direttiva, che riguarda solo i prodotti la cui commercializzazione è anteriore rispetto all'entrata in vigore della direttiva stessa. La gradualità è infatti importante ma occorre evitare che le deroghe consentano arretramenti nel percorso intrapreso volto alla riduzione dell'uso della plastica. Ribadisce l'importanza di mantenere fermo tale aspetto anche nella comunicazione con i territori e con il mondo industriale ed economico, sottolineando che le opportunità di mercato aperte dalla riduzione dell'uso della plastica sono, in prospettiva, più vantaggiose anche sul piano economico di quelle rappresentate dai mercati tradizionali basati sulla plastica.

La Commissione approva la proposta di parere con osservazioni formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

Atto n. 294.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2021.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo il relatore Maggioni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Atto n. 291).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

considerato che la direttiva oggetto di recepimento mira a prevenire e ridurre la diffusione della plastica sull'ambiente, al fine di tutelare la salute umana e animale, promuovere la transizione verso modelli imprenditoriali basati sull'economia circolare e sull'uso di materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti e al corretto funzionamento del mercato;

ricordati i principi e criteri direttivi specifici dettati dall'articolo 22 della legge n. 53 del 2021, miranti a: garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso e promuovere modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili; incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili per i contenitori alimentari, alternativi a quelli monouso con un graduale restrizione all'immissione nel mercato di questi ultimi; sensibilizzare i consumatori sull'esigenza di riduzione della dispersione dei rifiuti, ivi compreso il rilascio di palloncini; includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso; introdurre una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva destinando i relativi proventi al controllo e accertamento delle violazioni; abrogare l'articolo 226-quater del Codice dell'ambiente (dlgs n. 152 del 2006);

sottolineata l'opportunità di contemperare l'esigenza del pieno e corretto recepimento della direttiva in esame con quella di minimizzarne l'impatto negativo sui settori produttivi, tenuti a sostenere i costi connessi alla modifica dei propri processi produttivi e all'utilizzo di materiali alternativi funzionali alla necessaria attuazione di nuovi modelli di distribuzione e consumo;

evidenziata, conseguentemente, l'opportunità di evitare divieti inutilmente restrittivi riguardo ai prodotti monouso, promuovendo invece processi innovativi di economia circolare ed *ecodesign*, volti alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incremento della raccolta differenziata, al riciclo delle materie plastiche e al compostaggio delle bioplastiche, in un'ottica di valutazione delle *performance* ambientali dei prodotti ispirata al principio del *Life Cycle Assessment* (LCA);

ricordato che nel *considerando* numero 14 della direttiva, nel caso di prodotti di plastica monouso per i quali non siano immediatamente disponibili alternative adeguate e sostenibili, si prevede, in luogo dei divieti di immissione sul mercato, il perseguimento di obiettivi di riduzione del consumo, purché siano attivati sistemi raccolta e riciclo e siano al contempo attivati processi di transizione verso nuovi materiali alternativi alla plastica;

ricordato altresì che, come evidenziato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto, la direttiva lascia agli Stati la libertà di individuare azioni e misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo dei prodotti monouso, indicando esclusivamente il termine ultimo entro il quale adempiere all'obbligo di riduzione al consumo degli stessi;

valutato, per i profili di competenza, il contenuto dello schema di decreto legislativo e, in particolare, le seguenti disposizioni:

l'articolo 3, che introduce una serie di definizioni previste nella direttiva, con alcune integrazioni – che recepiscono quanto previsto nel 12° considerando della direttiva – inerenti all'esclusione dalla definizione di plastica dei prodotti che la contengono in quantità minima e dalla definizione di prodotto di plastica monouso di alcuni contenitori per alimenti;

l'articolo 4 che reca disposizioni finalizzate alla riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato della medesima direttiva, entro il 2026, rispetto al 2022, prevedendo a tal fine: a) la stipula di accordi e contratti di programma, da parte di diversi livelli di governo, volti alla fissazione di obiettivi nazionali di riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso e di messa a disposizione del consumatore finale di prodotti alternativi; b) il riconoscimento, al comma 7, di un contributo - sotto forma di credito d'imposta nel limite complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e nella misura massima del 20 per cento delle spese sostenute fino all'importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario - alle imprese che provvedono all'acquisto e all'utilizzo di prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002; c) la promozione di modello di «scuola plastic free» per un futuro sostenibile:

l'articolo 5, che prevede il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso (bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste dei palloncini, contenitori per alimenti e bevande con particolari caratteristiche, tazze o bicchieri), salvo i casi di esclusione dal divieto, a determinate condizioni, per i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, e ne consente la messa a

disposizione sul mercato interno fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto;

l'articolo 7, ai sensi del quale ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato allo schema e immesso sul mercato deve rispettare particolari requisiti di marcatura, fatta salva la messa a disposizione sul mercato interno, fino ad esaurimento delle scorte, delle giacenze e dei residui di magazzino dei prodotti indicati non conformi ai requisiti di marcatura, a condizione che ne sia dimostrata la data di acquisto antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

preso atto del parere reso dalla Conferenza unificata il 7 ottobre 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in considerazione delle motivazioni ricordate in premessa – attinenti all'esigenza di circoscrivere quanto più possibile l'impatto negativo del provvedimento sui settori produttivi, della distribuzione e della ristorazione, compatibilmente con la necessità di un completo recepimento della direttiva (UE) 2019/904 – valuti il Governo l'opportunità di apportare modificazioni:

all'articolo 4, al fine: a) di affidare al livello centrale di Governo un ruolo prevalente e di coordinamento – rispetto alle funzioni esercitate dalle Regioni e dalle Province autonome – nella definizione degli obiettivi di riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso entro il 2026 alla base dei contratti di programma, in modo da assicurare che tali obiettivi risultino in linea con quelli complessivi previsti dalla direttiva in oggetto; b) di prevedere una tempestiva valutazione dell'efficacia del credito d'imposta previsto dal comma 7 al fine di verificare se la sua entità risulti adeguata rispetto agli obiettivi di incentivo

ai comportamenti virtuosi che tale contributo si prefigge; *c*) di esplicitare il modello di « scuola *plastic free* » in modo coerente con gli obiettivi comunitari di riduzione e riciclo (e non necessariamente divieto nell'immediato) dei prodotti monouso;

all'articolo 5, al comma 3, dopo la lettera *a*) inserire la seguente « *a-bis*) qualora nella fase successiva al consumo dei prodotti compostabili monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti, ricorrano le condizioni per il conferimento nel circuito di raccolta e riciclo della frazione organica dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall'articolo 182-*ter*, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni »;

agli articoli 5 e 7, al fine di meglio precisare, in modo conforme alla direttiva, l'ambito applicativo delle disposizioni transitorie contenute in tali articoli che consentono, fino ad esaurimento delle scorte, la commercializzazione dei prodotti di plastica monouso nel solo mercato interno, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla decorrenza del divieto. Andrebbe in proposito chiarita, in primo luogo, la ragione sottostante alla limitazione territoriale della commercializzazione, circoscritta al solo mercato interno, dovendosi

ritenere che, ove compatibile con la direttiva, la commercializzazione dei prodotti in questione dovrebbe essere ammessa anche al di fuori dei confini nazionali. In secondo luogo, si valuti l'opportunità di specificare diversamente la condizione temporale prevista per l'applicabilità della deroga in esame: l'articolo 3 della direttiva sembrerebbe, infatti, ammettere alla possibilità di commercializzazione i beni in questione purché la loro « prima messa a disposizione sul mercato » (eventualmente precedente rispetto all'atto di acquisto da parte del possessore delle scorte) sia antecedente rispetto all'entrata in vigore del divieto;

b) si valuti infine l'opportunità di rappresentare in sede europea, ai fini di incentivare un corretto processo di riconversione ambientale dei processi produttivi, l'esigenza di agevolare l'adozione di parametri di performance ambientali ispirati al principio, richiamato in premessa, del Life Cycle Assessment, in modo da evitare un approccio che, in ragione dell'obiettivo condiviso di ridurre l'incidenza della plastica nell'ambiente, finisca per penalizzare anche i materiali monouso che per la loro composizione risultano ampiamente sostenibili, quali, ad esempio, i prodotti basati sulle bioplastiche compostabili che costituiscono un punto di forza del Paese.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;

richiamate le principali finalità della direttiva UE n. 2019/944, volta ad adattare l'attuale quadro normativo alle nuove dinamiche del mercato tenendo in considerazione l'obiettivo di decarbonizzazione del sistema energetico e gli sviluppi tecnologici, che consentono nuove forme di partecipazione dei consumatori, per i quali la direttiva sancisce il principio della libertà di scelta del fornitore, inclusa la possibilità di avere più contratti di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo, attribuendo loro il ruolo centrale di « clienti attivi », abilitati a operare direttamente o in maniera aggregata, anche al fine di vendere energia elettrica autoprodotta;

considerato in particolare che la direttiva in recepimento prevede altresì la promozione della cooperazione transfrontaliera, stabilendo norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, l'accumulo e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori vulnerabili, di rafforzamento del ruolo dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione, stabilendo un quadro di regole in materia di approvvigionamento di servizi di flessibilità, nonché di indipendenza delle autorità di regolazione, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, flessibili, equi e trasparenti;

richiamate altresì le finalità del regolamento UE 2019/943, mirante ad armonizzare le regole di funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica per consentire un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, con particolare attenzione all'integrazione nei mercati dell'energia e dei servizi della gestione della domanda, dei sistemi di accumulo e della generazione da fonti rinnovabili e la formazione di segnali di prezzo dei mercati efficienti, anche la fine di prevenire e gestire le crisi nel settore dell'energia elettrica, mediante l'efficiente cooperazione tra gli Stati membri e l'armonizzazione dei Piani nazionali di prevenzione e gestione degli eventi critici;

ricordato l'attuale stato di messa in mora dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, per il mancato recepimento delle previsioni della direttiva UE n. 2019/944 nella normativa nazionale entro il termine previsto del 31 dicembre 2020;

visti i principi e i criteri direttivi specifici previsti dalle disposizioni di delega di cui agli articoli 12 (riferito alla direttiva 2019/944) e 19 (riferito ai regolamenti 943/2019 e 941/2019) della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020);

valutato che lo schema di decreto si pone in linea con le riforme già avviate, coerentemente con gli obiettivi e le misure contenuti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), salvaguardando, ove necessario, le specificità del sistema elettrico nazionale e contribuendo a definire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riguardanti la « Rivoluzione verde e la transizione ecologica »;

considerato che con gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi definiti o in via di definizione finalizzati a perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione si avranno significative ricadute in ordine al fabbisogno soprattutto della componente tariffaria degli oneri di sistema della bolletta elettrica e che occorre pertanto adoperarsi onde evitare oscillazioni del prezzo dell'energia che si riverberino negativamente sulla bolletta elettrica di famiglie e imprese;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) riconsiderare, senza l'incremento del livello di imposizione fiscale e intervenendo eventualmente sugli stanziamenti già in essere, i criteri di allocazione della copertura degli oneri di sistema – tra i quali rientrano il sostegno alle energie rinnovabili e assimilate attualmente a carico delle componenti regolate della bolletta elettrica, sul cui importo finale incidono in misura rilevante – al fine di ridurre il costo dell'energia per i clienti finali, attribuendo

altresì all'Autorità di regolazione e al GSE il compito di pubblicare e aggiornare periodicamente gli scenari previsionali di lungo termine per tutte le componenti regolate della bolletta anche con riguardo agli oneri di rete e a quelli del dispacciamento;

- b) prevedere meccanismi di perequazione tariffaria che consentano, nel rispetto delle regole di concorrenza dei mercati, di ammortizzare almeno in parte l'impatto di eventuali tensioni transitorie sui mercati dell'energia;
- c) individuare con maggiore precisione le categorie di clienti vulnerabili e di chiarire, rispetto ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) e f) dell'articolo 11, ossia i soggetti aventi diritto ad assistenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i soggetti di età superiore a 75 anni, se tali categorie di clienti debbano coincidere con i titolari del contratto o anche solo figurare tra i componenti del nucleo familiare:
- d) prevedere la possibilità di mantenere e eventualmente perfezionare per le categorie di consumatori vulnerabili - in attesa dell'adozione delle misure strutturali di politica sociale, auspicate e richiamate anche dalla direttiva in recepimento, l'applicazione di misure di contrasto alla povertà energetica, in condizioni di conformità al dettato della direttiva medesima, ad esempio ampliando la possibilità dell'acquisto dell'energia sul mercato di medio e lungo periodo, anche ricorrendo a contratti di Power Purchase Agreement (PPA) con impianti a fonti rinnovabili, e l'affidamento del servizio di vendita al mercato tramite procedure competitive;
- e) prevedere altresì che per le categorie di consumatori vulnerabili i benefici in bolletta siano attivati in via automatica e non «su richiesta», attesa la riscontrata ridotta propensione di parte degli utenti in condizioni di disagio economico a farsi parte attiva ai fini dell'ottenimento delle migliori condizioni di tutela;
- f) prevedere, con riferimento all'articolo 14 e alla disciplina in materia comunità energetiche dei cittadini, la possibilità

di superare il totale divieto di perseguire profitti finanziari, purché ciò non sia lo « scopo principale » della comunità, che ai sensi dell'articolo 2 della direttiva è quello « di offrire suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI	
TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMEN-	
TARI	75

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TE-STIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Martedì 26 ottobre 2021. – Coordinatrice: Piera AIELLO (Misto).

Il Comitato si è riunito dalle 14.07 alle 15.39.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza del presidente MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.50 alle 18.59.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

SOMMARIO

Esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di	
Relazione al Parlamento su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della	
radicalizzazione jihadista	76
Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del	
2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2021	76

Martedì 26 ottobre 2021. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione jihadista.

Il Comitato procede all'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione jihadista.

I Relatori, deputati DIENI (M5S) e Enrico BORGHI (PD), illustrano i contenuti della proposta di Relazione.

Dopo alcune osservazioni da parte del deputato VITO (FI) e del PRESIDENTE, la proposta di Relazione, messa ai voti, è approvata all'unanimità. Il Comitato delibera altresì di rendere pubblica la Relazione che sarà stampata come Doc. XXXIV, n. 6 ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della legge n. 124 del 2007 e ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Comitato.

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2021.

Il Comitato procede al seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2021.

Prendono la parola per alcune osservazioni i deputati Enrico BORGHI (PD) e VITO (FI) e, infine, il PRESIDENTE.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 ottobre 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

SOMMARIO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente	78
AUDIZIONI:	
Audizione della dottoressa Marina Caffarata, vedova del secondo ufficiale di coperta della « Moby Prince » Lido Gianpedroni (Svolgimento e conclusione)	78
Audizione dell'avvocato Margherita Zurru, consulente della Commissione (Svolgimento e conclusione)	79

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 26 ottobre 2021. – Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

La seduta comincia alle 20.50.

Comunicazioni del presidente.

Andrea ROMANO, presidente, informa che è in via di predisposizione, in collaborazione con il Servizio Informatica, un'area documentale condivisa, alla quale potranno accedere i commissari e i consulenti, con modalità che saranno successivamente comunicate. Tale modalità, peraltro, non sostituisce la normale acquisizione di tutta la documentazione all'archivio della Commissione, secondo le procedure previste dai regolamenti.

AUDIZIONI

Martedì 26 ottobre 2021. – Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

Audizione della dottoressa Marina Caffarata, vedova del secondo ufficiale di coperta della « Moby Prince » Lido Gianpedroni.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea ROMANO, *presidente*, introduce l'audizione della dottoressa Marina Caffarata.

Marina CAFFARATA, vedova del secondo ufficiale di coperta della « Moby Prince » Lido Gianpedroni, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Andrea RO-MANO, presidente, Andrea FRAILIS (PD), Manfredi POTENTI (Lega) Salvatore DEIDDA (FdI), Mara LAPIA (Misto), Bernardo MARINO (M5S) che formulano osservazioni e pongono quesiti, ai quali risponde Marina CAFFARATA, vedova del secondo ufficiale di coperta della « Moby Prince » Lido Gianpedroni.

Andrea ROMANO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audita per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'avvocato Margherita Zurru, consulente della Commissione.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea ROMANO, *presidente*, introduce l'audizione dell'avvocato Margherita Zurru.

Margherita ZURRU, consulente della Commissione, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Andrea ROMANO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audita per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.55.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione polizia locale (APL) e dell'Associazione italiana polizia ambientale (AIPA), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo, C. 1670 Maurizio Cattoi e C. 2106 Alberto Manca, recanti Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza	2
mentare hen amono den Amministrazione dena pubblica sicurezza	-
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
AVVERTENZA	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	5
AVVERTENZA	10
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalle Commissioni)	11
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Vianello)	16
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
SEDE REFERENTE:	
DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (Seguito esame e rinvio)	21
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	24

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Daniela Giraudo, consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF), di Antonio de Notaristefani e Barbara Romanini, Presidente e Vicepresidente dell'Unione Nazionale Camere Civili (UNCC), di Elisabetta Rampelli, Presidente dell'Unione italiana forense (UIF), di Iuri Maria Prado, Presidente della Camera avvocati industrialisti, di rappresentanti del Tavolo nazionale affido, di Natale Polimeni, avvocato specializzato in diritto civile e commerciale, di Alessandra Capuano Branca, avvocato civilista familiarista, e di Michele Nardelli, Giudice civile del Tribunale di Foggia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3289 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa

delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	
DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Atto n. 313 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	
III Affari esteri e comunitari	
INCONTRI INFORMALI:	
Incontro informale con il Vice Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kosovo, Kreshnik Ahmeti	
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remoto (<i>Loitering Ammunitions</i>) per il comparto Forze speciali. Atto n. 311 (<i>Esame e rinvio</i>)	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (<i>Logistic Support Ship – LSS</i>) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 314 (<i>Esame e rinvio</i>)	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione di rappresentanti della SIMMEL Difesa (Svolgimento e conclusione)	
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e rinvio)	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. C. 2746-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio	

extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. C. 2823-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. C. 2824-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	4
DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	4
VII Cultura, scienza e istruzione	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.	
Audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, Dominique Meyer (Svolgimento e conclusione)	52
Audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente del Gran Teatro La Fenice di Venezia, Fortunato Ortombina (Svolgimento e conclusione)	5:
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	5.
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	5.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Atto n. 293 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	5.
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	5′
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna. Atto n. 304 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	5′
ALLEGATO (Parere approvato)	5
V Attività produttivo commorcio e turiome	

X Attività produttive, commercio e turismo


ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la

direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	
XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.	
Audizione di rappresentanti di Associazione bancaria italiana (ABI), Associazione nazionale società emettitrici buoni pasto (ANSEB), Assotelecomunicazioni-ASSTEL, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI) e Federdistribuzione	
Audizione di rappresentanti della società Variazioni Srl	
XII Affari sociali	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli, C. 2743 Versace e C. 3143 Villani, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile », di rappresentanti dell'Associazione interpreti di lingua dei segni italiana (ANIOS), del Movimento LIS Subito, dell'Associazione Audientes Onlus e della Società cooperativa sociale Onlus « Il treno »	
SEDE REFERENTE:	
Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile. C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli, C. 2743 Versace e C. 3143 Villani (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)	
XIII Agricoltura	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	
Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Nuovo testo C. 982-A e abb. (Seguito esame e rinvio)	
ALLEGATO (Emendamenti del relatore)	
AVVERTENZA	
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica	
la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (Rinvio del seguito dell'esame)	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)
AVVERTENZA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE
COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
Esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione jihadista
Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2021
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISA- STRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»
COMMISSIONE PLENARIA:
Comunicazioni del presidente
AUDIZIONI:
Audizione della dottoressa Marina Caffarata, vedova del secondo ufficiale di coperta della « Moby Prince » Lido Gianpedroni (Svolgimento e conclusione)
Audizione dell'avvocato Margherita Zurru, consulente della Commissione (Svolgimento e

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0162070